Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 15 del 19 gennaio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 9

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE gennaio 1996, n. **1207.**

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

SOMMARIO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE gennaio 1996, n. **1207.** — *Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti* . . . . . *Pag.* 5

Premessa . . . . . » 5
Parte prima - Aspetti generali. . . . . » 7
1 - La copertura finanziaria della spesa. . . . . » 7
1A - La direttiva CEE 92/50 in materia di servizi finanziari (D.L.vo n. 157/95) . . . . . » 8
2 - L'art. 43 dell'ordinamento contabile. . . . . » 8
3 - Le competenze degli organi » 9
4 - Le regole per l'assunzione di mutui. . . . . » 10
5 - I progetti . . . . . » 11
6 - La garanzia: delegazioni di pagamento e contributi. . . . . » 13
7 - La decorrenza dell'ammortamento. . . . . » 14
8 - I debiti fuori bilancio . . . . . » 14
Parte seconda - Le condizioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti » 16
9 - Gli enti mutuatari . . . . . » 16
10 - I settori d'intervento » 17
11 - La determinazione dell'importo dei mutui . . . . . » 20
12 - Le limitazioni al finanzimento . . . . . » 21
13 - Il tasso . . . . . » 22
14 - La garanzia. . . . . » 22
15 - L'ammortamento dei mutui » 23
Parte terza - La procedura per comuni e province » 26
16 - L'adesione. . . . . » 26
17 - La concessione . . . . . » 29
18 - Le erogazioni. . . . . » 30
19 - Variazioni dopo la concessione del mutuo . . . . . » 34
20 - Le responsabilità. . . . . » 38
Parte quarta - Il piano economico finanziario . . . . . » 40
21 - Ambito di applicazione della norma » 40
22 - Tariffe. . . . . » 41
23 - Piano economico finanziario . . . . . » 43
24 - Il monitoraggio » 58
Parte quinta - Gli altri soggetti mutuatari » 82
25 - Consorzi, aziende speciali, S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale. . . . . » 82
26 - Consorzi di bonifica. . . . . » 82
27 - Comunità montane » 83
28 - Bacini imbriferi montani . . . . . » 85
Parte sesta - Il rapporto con l'utenza . . . . . » 86
29 - La legge 241/90 . . . . . » 86
30 - La comunicazione: il Telefax. . . . . » 86
31 - Varie. . . . . » 87
Parte settima - Appendice . . . . . » 89
32 - Le novità legislative . . . . . » 89
Parte ottava - Schemi di modelli . . . . . » 93
Parte nona - Principali testi normativi. . . . . » 107

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE gennaio 1996, n. **1207**.

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza:

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano

All'associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'unione province italiane (U.P.I.)

All'unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Alla associazione nazionale certificatori revisori enti locali

PREMESSA

Dato il susseguirsi di provvedimenti incisivi, che vanno definendo il nuovo panorama operativo sia nel settore locale che in quello dei lavori pubblici, abbiamo ritenuto opportuno riproporre la circolare organica della attività della Cassa, che costituisca la base di riferimento per tutti gli operatori.

Purtroppo, gli eventi parlamentari non hanno consentito di tener conto di un quadro definito perchè ancora non è stato emanato il regolamento relativo al D.L.vo n.77/95 nè quello alla legge 109/94 (senza contare la nuova stesura del provvedimento) per cui è alto il rischio di emanare un testo, che si vorrebbe definitivo, ma che invece per la particolarità del momento che attraversiamo, potrà subire ulteriori non secondarie modifiche.

Comunque, anche per l'emanazione del Decreto del Ministro del Tesoro sull'adeguamento delle procedure della Cassa ai nuovi indirizzi, abbiamo ritenuto di dare un punto fermo, dal primo gennaio del 1996, eliminando la necessità di aver presenti i molteplici testi, via via emanati dalla 1991, data dell'ultima circolare organica.

Il lavoro che è stato fatto è tutto all'insegna della semplificazione e dell'eliminazione di ogni atto ridondante, presupposto o superfluo.

Come già esplicitato altre volte, la Cassa DD.PP. riassume in pieno il suo esclusivo ruolo di ente finanziatore degli investimenti locali, eliminando alla base ogni funzione di controllo di atti interni alle singole amministrazioni dei quali altri hanno la responsabilità della rispondenza alle norme; conseguentemente l'istruttoria per l'ottenimento dei finanziamenti risulta ancor più semplificata.

Con una normale diligenza amministrativa, è possibile passare dalla fase di domanda a quella di erogabilità in tre o quattro mesi.

L'esperienza nata dalla necessità di non perdere i residui del fondo investimenti del Ministero dell'Interno, sia di fine 94 che di fine 95, ha dimostrato che, quando si vuole, si fa in un mese quello che di norma si compie in un tempo di molto superiore.

Il che è anche una cartina di tornasole sulla semplificazione operata dalla Cassa.

Ci rendiamo pienamente conto delle obiettive difficoltà - anche in forza di questo urto di nuove normative - nelle quali si dibattono le Autonomie locali proprio in un momento nel quale il rilancio degli investimenti diviene un imperativo di carattere sociale, ma il porre delle solide basi al nuovo ordinamento vuol dire, in prospettiva, facilità di cammino.

In questa visione licenziamo questa circolare, con la speranza che possa anch'essa costituire elemento di chiarezza e di una nuova cultura amministrativa, diretta più alla sostanza che alla forma nonchè ad una collaborazione mirata tra diverse istituzioni.

PARTE PRIMA

ASPETTI GENERALI

In questa prima parte sono illustrate le disposizioni di carattere generale che sono alla base dell'attività di investimento degli Enti locali - e che quindi regolano procedure interne al sistema delle Autonomie - indipendentemente dalle modalità di copertura dei connessi oneri finanziari.

1. LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

L'aspetto focale da cui muove l'intero sistema normativo è costituito dalla assoluta necessità che, nel momento in cui si assume un impegno di spesa, sussistano i mezzi finanziari atti a fronteggiarlo.

Questo importante principio, già sancito dal combinato disposto dell'art. 23 del D.L. n. 66/89, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144/89 e dell'art. 55 della legge n. 142/90, è stato confermato, quale principio contabile di gestione, dal nuovo ordinamento finanziario e contabile oltre che dalle prime pronunce giurisprudenziali.

In particolare, gli atti che comportino una spesa, ove non siano corredati dell'attestazione della copertura finanziaria, a cura dell'Ufficio Ragioneria, sono nulli *ope legis*; in più, il rapporto obbligatorio si costituisce *ipso iure*, secondo i principi del diritto civile, tra il fornitore, l'appaltatore o, genericamente, il creditore e gli amministratori o funzionari che hanno assunto l'impegno di spesa.

La nullità dell'atto rende impossibile che l'obbligazione - sorta in capo ai soggetti "privati" - possa rientrare nella sfera giuridica dell'Ente locale, con successivi riconoscimenti di debito.

Nel settore delle opere pubbliche, le suddette norme sanciscono il divieto di affidamento di lavori, forniture e servizi, finanziati con mutuo, prima che siano intervenuti:

a) la formale concessione del mutuo, nel caso in cui l'Ente mutuante sia la Cassa DD.PP.;

b) la stipula del contratto, in presenza di altri Istituti di credito.

Qualora si intenda coprire una quota del costo dell'opera con mezzi propri, è necessario stanziare in bilancio le relative risorse:

1A. LA DIRETTIVA CEE 92/50 IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI (D.L.vo n. 157/95)

Premesso che la direttiva CEE 92/50 trova applicazione anche nel caso della sola concessione di un finanziamento, si desiderano chiarire i rapporti con questo Istituto.

Poichè la direttiva è finalizzata a mettere in concorrenza più soggetti al fine di fare ottenere al mutuatario le migliori condizioni, è ovvio che la Cassa (come l'INPDAP) non debba essere invitata alle gare, poiché durata e tasso di interesse dei suoi mutui non sono negoziabili ed hanno alla base un provvedimento amministrativo.

La stessa *ratio* però impone che dette condizioni debbano essere comparate con gli eventuali risultati di gara, poiché se questi presentano un minor costo rispetto a quello dei finanziamenti della Cassa, è nei confronti del miglior offerente che deve essere concretata l'operazione.

2. L'ART. 43 DELL'ORDINAMENTO CONTABILE

L'abolizione del piano finanziario

2.1 L'obbligo di redazione del piano finanziario ex art. 4 della legge n. 155/89 è venuto meno, a seguito della trasformazione del bilancio pluriennale da documento meramente programmatorio ad autorizzatorio, sul quale possono essere effettuati impegni a valere su futuri esercizi.

A norma dell'art. 43, 1° comma e 27, 7° comma del nuovo ordinamento contabile, gli Enti devono dare atto, nella delibera di approvazione del progetto o del piano esecutivo dell'investimento, degli oneri finanziari e gestionali nonchè del relativo stanziamento sul bilancio pluriennale. Devono altresì assumere l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative agli esercizi futuri.

Il piano economico finanziario

2.2 I commi 2 e 3 del citato articolo 43 confermano l'obbligo della redazione del piano economico-finanziario, quale presupposto di legittimità per l'approvazione dei progetti.

Si rammenta che l'art. 46 del D.L.vo n. 504/92 e successive modificazioni (art. 1 D.L.vo n. 528/93) impone, per l'esecuzione di nuove opere di importo superiore al miliardo di lire e destinate all'esercizio di un pubblico servizio - per il quale deve essere pagato dall'utente un prezzo o una tariffa - finanziate con il ricorso al credito, la redazione di un piano economico-finanziario.

Il piano deve ottenere l'assenso dagli Istituti all'uopo autorizzati. Per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti l'assenso è fornito dalla stessa.

Poichè l'argomento è estremamente importante e complesso la quarta parte della presente circolare è interamente ad esso dedicata.

L'attività di monitoraggio

2.3 Al fine di rafforzare la valutazione economica delle spese di investimento, l'art. 46 prevede che le opere oggetto del piano economico-finanziario siano sottoposte a successivo monitoraggio economico e gestionale, a cura di società specializzate o della Cassa DD.PP.

Ciò esige una stima attenta e scrupolosa degli elementi previsionali fin dalla fase di redazione dei piani, onde evitare possibili responsabilità, anche personali.

L'attività di monitoraggio resta comunque subordinata all'emanazione di apposito decreto interministeriale Interno-Tesoro.

3. LE COMPETENZE DEGLI ORGANI

La legge n.142/90 ha fissato le competenze di ogni singolo organo in modo esclusivo ed inderogabile; di conseguenza nessun organo può sostituirsi all'altro pena l'illegittimità del relativo atto.

L'unica eccezione è costituita dalla previsione dell'art.32, terzo comma della legge 142/90, riguardante le variazioni di bilancio per motivi di urgenza, che possono essere adottate dalla Giunta e ratificate dal Consiglio entro 60 giorni, a pena di decadenza.

La legge n. 109/94 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", all'art.15 reca modifiche proprio alla materia delle competenze tra gli organi, attribuendo al Consiglio l'approvazione del progetto preliminare. Si determinano così due livelli di deliberazione: consiliare per la progettazione preliminare e di Giunta per quella definitiva ed esecutiva.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", con l'art. 1, comma 89 apporta ulteriori modifiche nella stessa materia, attribuendo alla competenza del Consiglio *"la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari"*.

In sintesi, al Consiglio dell'Ente, in materia di spese di investimento, sono attribuite le seguenti competenze (art. 32 L. 142/90):

a) programmi di opere pubbliche;

b) piani finanziari (economici);

a) progettazione preliminare;

b) assunzione o devoluzione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio;

c) emissione di prestiti obbligazionari;

d) appalti e concessioni (secondo i limiti di cui alla lett. m del medesimo art. 32).

Oltre all'ordinario potere di proposta, spetta alla Giunta, come detto, l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere, delle relative

penzie di variante e/o suppletive, ove ammissibili, nonchè delle delibere di assunzione o devoluzione di mutui già previsti in atti fondamentali del Consiglio.

4. LE REGOLE PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, D.L.vo n. 77/95, alla Sezione II del Capo IV stabilisce i vincoli alla assunzione di mutui, ribadendo sostanzialmente le disposizioni della previgente disciplina.

L'attività di investimento degli enti locali risulta condizionata dal:

4.1 L'approvazione del rendiconto e del bilancio

- divieto di contrarre mutui se non sia stato approvato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui i mutui sono deliberati e il bilancio annuale nel quale siano incluse le relative previsioni;

4.2 Il limite di indebitamento

limite di indebitamento che ogni singolo ente deve calcolare facendo riferimento al rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

Seguono alcune precisazioni sul limite di indebitamento.

4.2.1 Capacità di ricorso al credito

Dal computo delle entrate devono essere escluse quelle *una tantum* e le poste correttive e compensative delle spese. Ciò al fine di evitare un'anomala dilatazione della capacità d'indebitamento, in quanto le prime hanno carattere eccezionale e, le seconde, rappresentano meri mezzi contabili.

Ai fini del calcolo, occorre sommare gli importi dei primi tre titoli delle entrate, determinarne il 25 per cento e sottrarre da quest'ultimo l'importo della quota interessi, relativa all'anno in esame, contenuta nei vari piani di ammortamento dei mutui contratti o afferenti a delegazioni rilasciate nel corso dell'anno. L'importo differenziale costituisce la disponibilità, al momento del calcolo, delle somme che possono essere ulteriormente delegate.

4.2.2 Garanzia

Quando lo Stato o le Regioni, anzichè contributi in annualità sulla spesa, prestano la garanzia sussidiaria - non pagando dunque alcuna quota di ammortamento - l'Ente garantito, pur non rilasciando delegazioni, deve fronteggiare con i propri mezzi le rate di ammortamento. Di conseguenza, la quota interessi della rata d'ammortamento va comunque computata nel calcolo del limite di indebitamento.

4.2.3 Mutui con ammortamento a diretto carico del bilancio dello Stato o Regioni

E' evidente che per i mutui concessi con oneri a carico del bilancio dello Stato o della Regione, gli interessi delle rate di ammortamento non vanno considerati ai fini del limite d'indebitamento dell'ente mutuatario.

4.2.4 Fideiussioni

L'art. 49 del nuovo ordinamento contabile regola in maniera compiuta le modalità di rilascio di garanzie fideiussorie da parte di comuni, province e città metropolitane.

I beneficiari della suddetta garanzia possono essere soltanto le aziende speciali, i consorzi e le comunità montane di cui gli enti fanno parte.

Nei confronti delle S.p.A. esercenti pubblici servizi, ai sensi dell'art.22 della legge n.142/90, e delle società miste di cui all'art.12 della legge n. 498/92, è possibile rilasciare fideuissione sino al secondo anno successivo all'entrata in servizio dell'opera, in percentuale pari alla propria quota azionaria.

Il complesso degli interessi delle operazioni garantite con le fideiussioni concorre alla formazione del limite di indebitamento e non può superare un quinto dello stesso, equivalente al 5 per cento della somma dei primi tre titoli del bilancio di previsione.

5. I PROGETTI

L'approvazione del progetto costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, la cui mancanza produce nullità a norma dell'art. 46 del D.L.vo n. 77/95.

5.1 L'approvazione dei progetti

Con l'emanazione del regolamento, cui la legge quadro sui lavori pubblici rimanda l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, la progettazione risulterà articolata, come già accennato, in tre livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo.

Considerato che con il progetto definitivo sono compiutamente individuati i lavori da realizzare, si ritiene che, per l'attivazione della procedura di finanziamento sia sufficiente tale elaborato. Il progetto esecutivo costituisce infatti solo una fase di ulteriore dettaglio, ai fini della cantierabilità, di un'opera che comunque risulta definita in tutti i suoi elementi.

5.2 Le variazioni di progetto

La disciplina delle varianti progettuali deve essere identificata con riferimento al momento in cui è stato affidato l'incarico di progettazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 101/95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/95.

Si riporta sinteticamente la disciplina introdotta dall'art.25 della legge n.109/94, come modificato dall'art. 8-ter della legge n. 216/95, cui devono uniformarsi le varianti a progetti affidati dopo l'emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge quadro sui lavori pubblici.

La possibilità di approvare varianti in corso d'opera resta condizionata dalla sussistenza delle seguenti circostanze:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) cause impreviste e imprevedibili accertate secondo regolamento, o intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;

c) casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

d) errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Le variazioni progettuali possono quindi distinguersi in:

- variazioni di **necessità**, che possono essere approvate senza alcun limite di spesa; sono quelle imposte dalle circostanze di cui all'art. 25, comma 1, lettere a), b) - prima ipotesi e c);
- variazioni **migliorative**, che non devono comportare un aumento complessivo del costo dell'opera; sono quelle imposte dalle circostanze di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) - seconda ipotesi e comma 3, seconda parte. Queste ultime, oltre che restare all'interno della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, non devono superare il limite del 5 per cento dell'importo originario di contratto;
- variazioni per **errori**, che possono essere approvate senza alcun limite di importo; sono quelle imposte dalle cicostanze di cui all'art. 25, comma 1 lettera d); per questa fattispecie, se la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto, si deve procedere alla risoluzione e all'indizione di nuova gara per un progetto interamente riformulato.

Si chiarisce che non costituiscono invece varianti progettuali gli interventi - disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio - contenuti nei limiti del 5 per cento delle categorie di lavoro e senza aumento di spesa complessiva dell'opera.

Modifica agli atti di bilancio

5.2.1 Per trattare compiutamente l'argomento delle modifiche progettuali sembra opportuno richiamare alcuni vincoli posti dal D.L.vo n. 77/95, con particolare riguardo al 2° comma dell'art. 45.

L'organo consiliare, ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, adotta apposita variazione al bilancio annuale e contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

Pertanto, in presenza di perizie che comportano una maggiore spesa, i problemi connessi alla copertura finanziaria trovano risposta nelle relative modifiche degli atti di bilancio.

Art. 20 Legge 412/1991

5.2.2 L'art. 20, comma 2 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, assicura copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della legge n. 142/90, alle perizie di variante e/o suppletive il cui importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso.

In tali ipotesi l'ente deve soltanto accertare se la modifica comporta l'attivazione di ulteriori spese di gestione e, in tal caso, procedere alle conseguenti modifiche degli atti di bilancio.

Gli estremi della delibera di Giunta di approvazione della perizia devono essere comunicati all'Istituto mutuante, che ne prende atto.

6. LA GARANZIA: DELEGAZIONI DI PAGAMENTO E CONTRIBUTI

Di regola gli enti locali garantiscono i propri mutui attraverso il rilascio di "delegazioni di pagamento" o la cessione di contributi concessi dallo Stato o dalle Regioni, se accettati dagli Istituti mutuanti.

6.1 Delegazioni di pagamento

Le delegazioni di pagamento sono rilasciate a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, e precisamente:
- quelle tributarie (titolo I);
- quelle derivanti da contributi e trasferimenti (titolo II);
- quelle extratributarie a carattere permanente (titolo III).

Il limite alla delegabilità è stato già esaminato (vedi p. 4.2).

6.1.1 Atto di delega

L'atto di delega deve essere notificato al tesoriere, nelle forme di legge, ma per legge non è soggetto ad accettazione (art. 48, comma 2 D.L.vo n. 77/95).

6.1.2 Obblighi del Tesoriere

La delegazione di pagamento è rilasciata "pro solvendo" e non "pro soluto", cioe l'Ente mutuatario è sempre responsabile del pagamento della rata di ammortamento.

Il Tesoriere, per effetto della notifica della delega di pagamento ed indipendentemente dalla materiale disponibilità di fondi dell'Ente mutuatario, è tenuto, quale debitore principale, a versare l'importo dovuto alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento (art. 62 D.L.vo n. 77/95).

Essendo la delegazione di pagamento titolo letterale ed astratto, nessuna eccezione inerente al rapporto sottostante puo essere opposta al mutuante.

Il mancato pagamento della rata concreta un comportamento illegittimo che puo dar luogo a pesanti responsabilità personali, indipendentemente dalle procedure esecutive instaurate per il recupero del credito.

6.2 I contributi in conto interessi

I contributi in annualità o semestralità concessi dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche, possono essere ceduti agli Istituti mutuanti quale garanzia, totale o parziale, dei mutui contratti.

2. — Libreria - Suppl. ord. G.U. n. 15.

Sono questi i contributi cui fa riferimento l'art. 46, comma 1 del nuovo ordinamento contabile e finanziario, laddove afferma che gli interessi della rata d'ammortamento del mutuo garantito con un contributo non vanno calcolati nel limite d'indebitamento.

In altre parole questa contribuzione non transita nel bilancio dell'Ente, non costituendo un'entrata ma un mancato esborso a garanzia del mutuo.

7. LA DECORRENZA DELL'AMMORTAMENTO

L'art. 46, comma 2 del D.L.vo n. 77/95, conferma che l'ammortamento dei mutui decorre dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

L'art. 5 del D.L. 27/10/95, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.12.1995, n. 539, consente una alternativa decorrenza dell'ammortamento. Su richiesta dall'ente mutuatario, la decorrenza dell'ammortamento potrà partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione formale del mutuo o la stipula del contratto. Di conseguenza si ha, in tali ipotesi, un periodo di preammortamento più lungo di quello ordinario.

8. I DEBITI FUORI BILANCIO

L'art. 37 del D.L.vo n.77/95 consente di dare copertura con mutuo ai debiti fuori bilancio riconosciuti.

Lo stesso articolo, richiamando le fattispecie già previste dall'art.12-bis della legge n.80/91, elenca in via tassativa i debiti fuori bilancio per i quali è ammesso il riconoscimento:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 23 della legge n.142/90, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costitutite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori. funzionari o dipendenti dell'ente.

Gli enti sono obbligati ad adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art.36 del D.L.vo n..77/95; la mancata adozione è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta lo scioglimento degli organi elettivi.

Prima di optare per la via dell'indebitamento gli enti devono verificare che non sia possibile destinare altre risorse (avanzi di amministrazione, alienazioni patrimoniali, ecc.) alla copertura del debito, dandone adeguata motivazione nella delibera di riconoscimento.

Giova ricordare che possono essere riconosciuti i debiti successivi all'entrata in vigore della legge n.142/90 (12.6.90) in quanto i debiti anteriori dovevano, ai sensi dell'art.12-bis della legge n.80/91, essere riconosciuti, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 1991 e trovare copertura in bilancio.

PARTE SECONDA

LE CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Dopo aver esposto le disposizioni legislative che vincolano gli Enti locali nella loro attività di investimento, e che sono da tenere in debita considerazione sia che gli Enti si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti che al sistema bancario, passiamo ad esaminare le particolari condizioni dei finanziamenti dell'Istituto, contenute nel nuovo decreto ministeriale cui si è fatto cenno nella premessa.

9. GLI ENTI MUTUATARI

(art. 68 T.U. n. 453/1913; art. 6 L. n. 887/1984; art. 9-bis L. n. 488/1986; art. 10 L. n. 440/1987)

Gli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti devono essere **tassativamente indicati in norme legislative.** Non è ammessa alcuna estensione analogica; pertanto la mancanza di una esplicita previsione normativa preclude l'intervento finanziario dell'Istituto.

E' evidente, altresì, che l'Ente mutuatario deve essere il diretto destinatario dei mutui e non può costituire in alcun caso un tramite verso altri soggetti ai quali è precluso il ricorso al credito della Cassa.

Enti istituzionali

9.1 Gli Enti istituzionalmente destinatari dei mutui sono:

a) i Comuni;

b) le Province;

c) i Consorzi:

- fra Comuni e Province;
- misti, fra Comuni, Province ed altri enti pubblici, purchè questi ultimi non siano in posizione maggiontaria;

d) i Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario;

e) le Comunità montane;

f) le Aziende speciali di Comuni e Province;

g) le Società per Azioni che gestiscono pubblici servizi, purchè gli Enti locali territoriali ne detengano la maggioranza del capitale.

Altri Enti

9.2 Leggi speciali possono, di volta in volta, autorizzare la Cassa a concedere mutui ad altri Enti per particolari finalità, realizzate le quali, gli Enti stessi non possono piu ottenere mutui dalla Cassa.

10. I SETTORI D'INTERVENTO

La normativa fondamentale dell'attività creditizia della Cassa è contenuta nel D.M. 1.12.1995.

L'art. 1, dopo aver prescritto che i mutui della Cassa hanno sempre specifica destinazione, ne individua in dettaglio l'ambito oggettivo.

Acquisizione di aree e costruzione opere pubbliche

10.1 *L'acquisizione di aree e la costruzione di opere pubbliche da acquisire al patrimonio o al demanio dell'ente mutuatario.*

La novità, in questa fattispecie, consiste nel venir meno della "specifica destinazione" (rimboschimento, verde ed insediamenti produttivi o abitativi) richiesta dal precedente D.M. Tesoro 1.3.92, restando la sola condizione generale della destinazione ad uso pubblico delle aree. Ovviamente, il bene oggetto del finanziamento deve rimanere nel demanio o nel patrimonio dell'Ente mututatario, sino a quando il mutuo corrispondente non sia stato estinto.

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria

10.2 *La ristrutturazione o la manutenzione dei beni demaniali o patrimoniali dell'Ente mutuatario, purchè destinati ad uso pubblico.*

Come nel caso della costruzione, oltre alla finalità pubblica, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dovrà riguardare beni di proprietà degli Enti mutuatari.

Recupero patrimonio artistico/storico

10.2.1 Nella manutenzione straordinaria rientra il recupero edilizio e funzionale degli immobili di particolare valore storico od artistico.

Per questi interventi il restauro va considerato nel suo aspetto unitario, ricomprendendo fattispecie che singolarmente non sarebbero finanziabili, come ad esempio il restauro degli affreschi o degli stucchi.

Rimane comunque escluso ogni intervento, ancorchè conservativo, su beni mobili anche di valore, come ad esempio arazzi, tendaggi e simili.

10.2.2
Manutenzione straordinaria delle strade

Nella manutenzione straordinaria rientrano la sistemazione di strade bianche, gli interventi strutturali necessari al rifacimento dei profili, alle canalizzazioni delle acque piovane e alle tombinature, nonchè la ribitumatura totale o di estesi tratti di strada.

Gli interventi parziali o sporadici di ribitumatura costituiscono invece manutenzione ordinaria, rientrante nella spesa corrente, non finanziabile con interventi a medio o lungo termine come i mutui.

10.3 Acquisizione immobili

L'acquisizione di immobili, a condizione che siano già costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico.

La destinazione del bene costituisce l'elemento determinante. Non si deve trattare di una semplice acquisizione, ma deve esservi connaturata la destinazione diretta ad uso pubblico.

In tal senso il Segretario, in presenza di sola acquisizione, dovrà attestare che verrà rispettato il vincolo della destinazione pubblica.

L'altra condizione è che l'immobile deve essere ovviamente già costruito. Non sono ammessi al finanziamento della Cassa acquisti di immobili in corso di esecuzione.

L'acquisto di immobili per civile abitazione da destinare a sfrattati o ad altre categorie di cittadini, non può essere finanziato dalla Cassa.

La locazione di unità immobiliari non concreta il "fine pubblico" richiesto dalle norme.

10.4 Attrezzature e progetti informatici

L'acquisto e la realizzazione di attrezzature dirette alla fruibilità dell'opera finanziata dalla Cassa.

10.4.1
Attrezzature

Oltre all'acquisto o costruzione dell'opera pubblica di interesse locale, la Cassa può finanziare le attrezzature connesse alla sua fruibilità.

E' esclusa dal finanziamento, in ogni caso, la segnaletica verticale ed orizzontale stante la sua veloce deperibilità, non omogenea con il lungo periodo di ammortamento.

10.4.2
Attrezzature di rilevamento dell'inquinamento

Il comma 7 dell'art. 10 della legge n. 440/87 ha autorizzato la concessione di mutui per l'acquisto delle attrezzature, anche mobili, destinate al rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

10.4.3
Progetti informatici

Nell'ottica della completa responsabizzazione degli Enti mutuatari e dei loro organi di controllo, è stata abolita la preventiva valutazione della Commissione sui progetti informatici di cui alla Circolare n. 1200/94 (da considerarsi interamente abrogata).

La Cassa, pertanto, procederà alla concessione dei relativi mutui senza alcuna limitazione sugli importi in funzione della popolazione.

Il finanziamento è limitato ai soli costi relativi all'acquisto di macchinari (hardware), sistemi operativi e programmi applicativi (software).

Sono escluse le spese per assistenza, manutenzione, addestramento, studi di fattibilità, spese progettuali, predisposizione ambiente e caricamento archivi.

10.5 Arredamenti

L'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici , le case di riposo, purchè sia contestuale alla costruzione o all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa.

La definizione "dotazione di base" è l'elemento da considerare per stabilire i beni mobili finanziabili.

Per dotazione di base si intende:

a) per le scuole ed uffici: tavoli, scrivanie, sedie poltrone, armadi, scaffali, cattedre, lavagne, banconi per il pubblico, arredamento per la sala consiliare;

b) per le case di riposo: letti, comodini, cassettiere, armadi, sedie, tavoli, poltroncine, lettighe, autoclavi;

c) per le scuole a tempo pieno e le case di riposo anche cucine, frigoriferi e lavastoviglie.

Sotto la voce "edifici scolastici" vanno ricomprese le scuole di ogni ordine e grado previste dall'ordinamento statale, dalle scuole materne agli istituti medi superiori.

L'elencazione è tassativa e pertanto saranno esclusi dal finanziamento tutti i beni diversi da quelli indicati.

Altra condizione da considerare è che il finanziamento deve essere richiesto o contestualmente all'opera principale o in via successiva, ma sempre nel periodo di erogazione del mutuo concesso dalla Cassa per l'esecuzione dell'opera.

10.6 Automezzi speciali

L'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'ente mutuatario.

La norma è diretta a favorire la creazione di un proprio parco di macchine operatrici per permettere l'esecuzione in economia delle opere di manutenzione, nonchè per migliorare la dotazione dei mezzi pubblici di trasporto.

Si mette in evidenza che deve trattarsi di automezzi nuovi di fabbrica, completi, eventualmente, degli accessori polivalenti.

Rimane esclusa la finanziabilità di autovetture di qualsiasi tipo e genere e per qualsiasi destinazione.

Interventi compresi negli accordi di programma di cui all'art.27 della legge n.142/1990

10.7 Particolare importanza ha quanto stabilito dal D.M. 1.12.1995 sul finanziamento della Cassa per gli *interventi compresi negli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

Si tratta di un settore di cui non risultano ancora definite le potenzialità di intervento. L'unico vincolo che al momento si ritiene di segnalare, riguarda l'ambito soggettivo, nel senso che intestatari dei mutui della specie dovranno comunque risultare gli Enti mutuatari Cassa.

Finalità previste da norme statali e regionali

10.8 *Altre finalità previste da norme statali e regionali*

Come già accennato, lo Stato richiede spesso l'intervento della Cassa, con specifiche leggi che fissano di volta in volta soggetti, oggetti e procedure dei relativi finanziamenti. Per tutto ciò che non sia espressamente disciplinato nella normativa speciale, si fa rinvio alle disposizioni generali per l'accesso al credito Cassa di cui al D.M. Tesoro 1.12.1995.

11. LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI MUTUI

Le voci di spesa che concorrono alla formazione dell'importo dei mutui si desumono dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 3 del D.M. Tesoro 1.12.1995.

Le norme novellate tengono conto della disciplina introdotta dalla nuova legge quadro in materia di lavori pubblici.

Esecuzione di opere pubbliche

11.1 *Per le opere* sono ammesse *esclusivamente* le spese relative a:

- lavori risultanti dai quadri economici dei progetti approvati;
- acquisizioni di aree; nell'accezione può essere compresa anche l'area di risulta, conseguente a demolizione di manufatti preesistenti (anche la spesa per la demolizione è finanziabile);
- progettazione, direzione e collaudo dei lavori; per queste voci di spesa si fa riferimento alla nuova normativa sugli appalti;
- indagini geologiche, geognostiche e valutazioni di impatto ambientale.
- I.V.A., limitatamente alle voci di spesa finanziate in conto del mutuo;
- oneri conseguenti agli adempimenti in materia di pubblicità derivanti dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, stante l'onerosità degli stessi.

Sembra questa la sede più idonea per sottolineare che non è ammissibile a finanziamento la costituzione del fondo di incentivazione di cui all'art. 18 della legge n. 109/94 (1% del costo dei lavori a base d'asta) in quanto trattasi di spesa corrente.

11.2 Acquisizione immobili, automezzi e attrezzature

Per l'*acquisizione degli immobili* l'importo del mutuo sarà quello determinato in corrispondenza del valore riconosciuto dagli organi tecnici, mentre per gli *acquisti di automezzi, attrezzature e mobili* quello risultante dalle previsioni di spesa.

12. LE LIMITAZIONI AL FINANZIAMENTO

12.1 Appalti precedenti alla concessione del mutuo

Il comma 2 dell'art. 2 del D.M. Tesoro 1.12.1995 preclude il finanziamento della Cassa qualora i lavori o le forniture siano stati affidati prima della formale concessione del mutuo.

Qualora la disposizione non sia stata rispettata, e la circostanza risulti solo dopo la formale concessione del mutuo, lo stesso deve essere revocato, salva, ricorrendone le condizioni e su richiesta dell'Ente, la devolvibilità ad altra opera finanziabile.

12.2 Opere destinate a servizi pubblici concessi a terzi

Gli Enti mutuatari non possono far ricorso al credito-Cassa per la realizzazione di opere destinate a servizi pubblici già affidati in concessione a terzi.

12.3 Opere da realizzare in concessione di costruzione e gestione

E' altresì precluso l'intervento finanziario dell'Istituto, qualora le opere siano da realizzarsi mediante l'istituto della concessione di costruzione e gestione, in quanto la proprietà sorge in capo al concessionario (art. 19 L. 109/94).

12.4 Contribuzioni sulla spesa

L'intervento finanziario della Cassa deve concretarsi in un'opera pubblica che rimanga nella sfera giuridica dell'Ente.

Ne consegue che non è consentita alla Cassa la concessione di mutui diretti al reperimento di mezzi finanziari che debbano essere versati ad altri soggetti a titolo di "contribuzione" sulla spesa di un'opera, ancorchè la stessa abbia natura "pubblica" ma rimanga di proprietà di terzi.

Una fattispecie concreta è rappresentata dalle richieste dell'ANAS, che per determinate varianti alla rete stradale d'interesse degli Enti locali pretende da essi un concorso nella spesa; analoga situazione, si riscontra con le Ferrovie dello Stato, per l'eliminazione di passaggi a livello e sotto/sovrapassaggi.

12.5 Attività privata

Esulano dall'intervento finanziario della Cassa tutte le attività di investimento degli Enti mutuatari di carattere meramente industriale o commerciale.

Edilizia Residenziale Pubblica

12.6 La Cassa non interviene, in via ordinaria, per il finanziamento dell'edilizia residenziale; resta fermo quanto previsto dalla legislazione speciale (L. 94/82; L. 899/86) e per le erogazioni in conto capitale effettuate tramite la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale su indicazione del C.E.R., nell'ambito dei piani di intervento in materia.

13. IL TASSO

Il tasso d'interesse è fissato al 9 per cento in ragione d'anno per qualsiasi tipo di operazione e durata (D.M. 30/12/1986, in G.U. n. 9 del 13/1/1987).

14. LA GARANZIA

Richiamando quanto già esposto sulle garanzie nella parte generale, in questa sede si precisa quanto segue.

Obblighi del Tesoriere

14.1 Il Tesoriere per effetto della notifica della delegazione diviene il debitore principale delle rate nei confronti dell'Istituto mutuante.

E' necessario prestare particolare attenzione alla completezza dell'atto e, specificatamente, alla relata di notifica nella quale dovrà essere esattamente indicata la persona e la qualifica di chi notifica e di chi riceve l'atto di delega.

In mancanza di tale certificazione o in caso di notifica a persona non idonea, l'atto stesso non è valido ai fini istruttori.

I Tesorieri, per i versamenti delle rate di ammortamento alla Cassa, devono far riferimento esclusivamente a quanto indicato nei ruoli di riscossione.

Garanzia a favore di altri Enti

14.2 Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. Tesoro 1.12.1995, è consentito agli enti mutuatari di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui assunti da altri Enti mutuatari della Cassa stessa.

Garanzia regionale

14.3 Questo Istituto accetta a garanzia dei mutui concessi anche i provvedimenti di garanzia emessi in base a legge regionale (art. 6, comma 1, lett. c D.M. Tesoro 1.12.1995).

Condizione fondamentale è che la legge regionale preveda espressamente che la Regione, nel caso di mancato pagamento della rata da parte dell'Ente mutuatario - dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti - provveda al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento. La Regione si sostituisce all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario.

Trattandosi di garanzia "sussidiaria" e non di contribuzione, la quota interessi delle rate garantite dalla Regione va interamente computata ai fini del calcolo del limite di indebitamento.

14.4 Contributi in conto interessi

I contributi in annualità o semestralità in conto interessi concessi dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome, devono essere accettati dall'Istituto mutuante, e costituiscono garanzia "primaria" (art. 7 D.M. Tesoro 1.12.1995).

L'accettazione da parte della Cassa è condizionata alla cessione irrevocabile, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

Pertanto il decreto concessivo dovrà contenere:

- l'impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente il contributo alla Cassa per tutta la durata dell'ammortamento;
- l'annotazione, da parte dell'Ufficio Ragioneria, del capitolo di spesa al quale va imputato il contributo.

Tale contributo, in quanto comporta assunzione di obbligazione di pagamento effettiva e primaria nei confronti della Cassa, non può essere unilateralmente modificato.

Le eventuali modifiche o revoche del beneficio da parte dello Stato, delle Regioni o delle Province autonome, non possono incidere sul rapporto di mutuo; infatti, gli Enti contributori devono continuare a corrispondere alla Cassa la contribuzione, salvo rivalersi delle somme erogate nei confronti dell'Ente destinatario del contributo.

La Cassa rimane completamente estranea ai rapporti tra Ente contributore ed Ente mutuatario.

Per l'incidenza sulla capacità d'indebitamento si rimanda al punto 4.2.

14.5 Attualizzazione del contributo

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del vigente D.M. Tesoro, la Cassa può scontare le semestralità o annualità di contributo, concedendo all'Ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle annualità stesse.

15. L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI

15.1 Decorrenza

I mutui concessi dalla Cassa vengono posti in ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la concessione, analogamente a quanto previsto per gli altri Istituti di credito.

15.2 Nuova modalità di ammortamento

Il decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.12.1995, n. 539, introduce una nuova ed alternativa modalità di ammortamento del mutuo, che consente, su richiesta dell'ente mutuatario, di far decorrere l'ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della concessione. **Si precisa che tale istanza deve essere contenuta nella stessa domanda di mutuo,** per consentire a questo Istituto di predisporre l'adesione di massima ed il piano di ammortamento in maniera conforme alla richiesta.

In via eccezionale è possibile accettare istanze di differimento avanzate dagli Enti mutuatari in un momento successivo a quello della domanda di mutuo, **nel periodo intercorrente tra la formale concessione e l'inizio dell'ammortamento originariamente stabilito**. In tali ipotesi la domanda deve comunque pervenire all'Istituto **entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di concessione del finanziamento**, per consentire il perfezionamento dei relativi adempimenti in data anteriore a quella di chiusura delle operazioni di rettifica dei ruoli di riscossione.

15.3 Interessi di preammortamento

Sulle somministrazioni effettuate nel periodo intercorrente tra la data della concessione del mutuo e quella dell'inizio dell'ammortamento, vengono calcolati gli interessi di preammortamento, dalla data di valuta del mandato al 31 dicembre successivo, allo stesso tasso di concessione.

Gli interessi vengono accantonati e sommati a fine anno; il loro importo viene posto in riscossione unitamente alla prima rata di ammortamento ed agli ulteriori interessi maturati.

Gli interessi di preammortamento riferiti alla nuova modalità di ammortamento, secondo quanto disposto dal D.L. n. 444/95, convertito, con modificazioni dalla legge 20.12.1995 n. 539, maturano, allo stesso tasso di concessione, dalla data di valuta della somministrazione al 31.12 dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti alle scadenze del 31 dicembre di ogni anno di preammortamento.

15.4 Durata dell'ammortamento

La durata dell'ammortamento dei mutui è fissata in via ordinaria in venti anni, al fine di ridurre l'impatto delle rate sui bilanci degli Enti e rilanciare gli investimenti.

Resta nelle facoltà dell'Ente richiedere l'ammortamento decennale, che comunque e obbligatorio per l'acquisto di automezzi, beni mobili, per i progetti informatici, per i mutui di importo non superiore a 20 milioni.

15.5 Pagamento rate

I mutui vengono posti in ammortamento mediante rate semestrali costanti posticipate comprensive di capitale ed interesse, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Per una valutazione dell'onere annuo a carico del bilancio, si riporta la formula da adottare per il calcolo della rata:

$$\text{Rata semestrale} = C \times \frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$$

dove:

C= Capitale mutuato

i = tasso di interesse semestrale (4,5%)

n= numero delle rate semestrali di rimborso

Le percentuali comprensive di capitale ed interesse, da rapportare all'importo del mutuo sono le seguenti:

	10 anni	20 anni
- semestralità	7, 687614	5,434315

15.6 ***Interessi moratori***

Nel nuovo testo del decreto ministeriale sono stati unificati i due tipi di interesse finora praticati (di mora e di ritardato versamento) nella sola fattispecie degli "interessi di mora".

La percentuale è fissata in cinque punti al di sopra del saggio corrente di concessione, quindi attualmente è pari al 14 per cento.

15.7 ***Recupero crediti***

L'art. 13 comma 13-ter della legge n. 38/1990, riconosce alla Cassa la facoltà di recuperare i propri crediti mediante trattenute sulle somme da erogare a qualsiasi titolo.

15.8 ***Retrocessione parziale di quote di ammortamento su somme non erogate***

La Cassa corrisponde, con cadenza annuale, il 2 per cento annuo sul capitale residuo da somministrare. In questi ultimi anni, per espressa previsione legislativa, tale importo è stato versato allo Stato. Questa retrocessione rappresenta un parziale rimborso della rata di ammortamento del mutuo a fronte degli interessi passivi pagati dagli enti sulle somme da erogare in conto mutuo.

L'art. 5, comma 9 del D.L. n. 444/95, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.12.1995, n. 539, ha disposto che la Cassa eroghi il 2 per cento direttamente agli Enti mutuatari per i finanziamenti non assistiti da contribuzione erariale totale o parziale.

PARTE TERZA

LA PROCEDURA PER COMUNI E PROVINCE

La procedura è disciplinata dal D.M. Tesoro 1.12.1995 e si articola in tre fasi:

- *adesione* di massima al finanziamento;
- *concessione* del mutuo da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto (che si riunisce normalmente una volta al mese, con esclusione di agosto e dicembre);
- *erogazioni*.

16. L'ADESIONE

16.1 Adempimenti ai fini dell'adesione

La procedura viene attivata con la presentazione della domanda di mutuo, a firma del legale rappresentante o del dirigente competente, accompagnata da una dichiarazione del Segretario dell'Ente. Per le richieste di mutuo con ammortamento differito si richiama quanto detto nel punto 15.2.

16.1.1 Potere certificatorio

Il Segretario è competente al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, che lo riconosce come garante della "legittimità" dell'operato dell'Ente.

Nell'ottica della completa responsabilizzazione degli Enti locali, conseguente al nuovo regime delle responsabilità degli organi nell'ambito delle rispettive competenze, la Cassa di norma non dà luogo ad alcun esame o richiesta di documentazione relativa ad atti presupposti di altri atti. (es.: nell'approvazione di un progetto in area vincolata, è data per presupposta l'acquisizione della propedeutica autorizzazione).

16.1.2 Esecutività delle delibere

Pur continuando a richiedere ai fini istruttori l'esecutività a tutti gli effetti di legge delle delibere, la Cassa accetta la clausola di immediata eseguibilità di cui all'art. 47, comma 3 della legge n. 142/90. Non essendo necessarie ulteriori integrazioni, rientra nella responsabilità dell'Ente comunicare eventuali impugnative o annullamenti.

La dichiarazione del Segretario ha per oggetto gli adempimenti legislativi connessi all'assunzione del finanziamento.

Piano economico finanziario

16.1.3 Per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.L.vo n. 504/92 e successive integrazioni, devono essere indicati gli estremi della **delibera consiliare** di approvazione del piano economico-finanziario, con l'indicazione dell'esecutività a tutti gli effetti di legge ovvero dell'adozione della clausola di immediata eseguibilità. Resta evidente che la delibera può essere adottata solo in seguito all'assenso dell'Istituto al piano.

Approvazione progetto

16.1.4 Devono essere indicati gli estremi della **delibera di Giunta** di approvazione del progetto.

Proprietà

16.1.5 Si deve attestare che l'opera viene acquisita al demanio o al patrimonio dell'Ente mutuatario ovvero che lo stesso diviene titolare di un diritto reale di godimento (diritto di superficie art. 952 e seg. c.c.; usufrutto art. 978 e seg. c.c.; uso art. 1021 c.c.) sull'opera finanziata, per tutta la durata di ammortamento del mutuo.

Acquisizione immobili

16.1.6 Per l'acquisizione degli immobili, l'importo del mutuo viene determinato, come stabilito dall'art. 3 del D.M. Tesoro 1.12.1995, in corrispondenza del valore riconosciuto dagli organi tecnici.

Pertanto, ai fini dell'adesione, la dichiarazione del Segretario deve certificare l'acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico Erariale o del Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente mutuatario o, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, della perizia giurata, attestante la congruità del valore riconosciuto al cespite.

Acquisto automezzi, attrezzature e mobili

16.1.7 Per l'acquisto delle attrezzature e dei mobili occorre trasmettere l'elenco dettagliato dei beni oggetto del finanziamento, corredato dalle relative previsioni di spesa. Necessita altresì l'indicazione degli estremi del mutuo (numero di posizione) concesso dalla Cassa per l'opera cui accedono i mobili e le attrezzature.

Per gli automezzi è sufficiente indicare la tipologia scelta; mentre per gli strumenti informatici, occorre l'elenco delle forniture che si intendono acquisire.

Costruzione ed arredamento

16.1.8 E' possibile richiedere con un'unica domanda il finanziamento per la costruzione o l'acquisto di un'opera destinata ad edifici scolastici, uffici e case di riposo ed i relativi arredamenti.

Considerato il diverso periodo di ammortamento (20 anni per la costruzione e l'acquisto di immobili e 10 anni per l'arredamento) si invitano gli Enti, qualora il quadro economico del progetto preveda anche spese per arredamento, ad indicare separatamente i relativi importi nella domanda di mutuo.

16.1.9 *Caserme per carabinieri*

I finanziamenti sono destinati alla costruzione, ristrutturazione o acquisto di immobili per caserme di carabinieri, limitatamente alle "stazioni" - con esclusione dunque delle "tenenze" e strutture superiori - in conformità alle valutazioni e priorità espresse dal Comando Generale dell'Arma.

Sono escluse le spese per arredamento.

16.1.10 *Finanziamenti parziali*

E' possibile richiedere alla Cassa mutui per un importo inferiore a quello necessario per il finanziamento totale di un'opera, con l'indicazione della fonte di copertura della spesa differenziale.

Viene meno invece la norma del precedente D.M. Tesoro 1.3.1992, che subordinava le erogazioni in conto mutuo alla dimostrazione dell'intervenuto pagamento da parte dell'Ente dell'importo differenziale, la cui *ratio* era quella di assicurare il completamento delle opere parzialmente finanziate dall'Istituto. L'eliminazione della disposizione si giustifica con il rafforzamento, registratosi nelle più recenti normative sulle Autonomie locali, delle responsabilità dei loro organi interni.

16.1.11 *Debiti fuori bilancio riconosciuti*

Ai fini dell'adesione di massima occorre produrre la delibera consiliare di riconoscimento del debito contenente la dettagliata motivazione sull'impossibilità di utilizzare altre risorse per la copertura, come prescritto dall'ultimo periodo del 3° comma dell'art.37 del D.L.vo n. 77/95. Va attestata l'esecutività a tutti gli effetti di legge (pubblicazione e visto CO.RE.CO.).

In via generale i mutui sono di importo pari al debito riconosciuto. Nel caso di debiti scaturenti da sentenze passate in giudicato od esecutive, è finanziato ciò che viene riconosciuto in delibera come oggetto di condanna, sia per ciò che riguarda il capitale, che le spese legali, gli interessi e la rivalutazione monetaria, contabilizzati alla data del riconoscimento.

16.1.12 *Enti risanati*

Gli enti locali dissestati e risanati ai sensi dell'art. 37 della legge 23/12/1994 n. 724 - per i quali viene meno il divieto quinquennale di assunzione di mutui con oneri a carico del loro bilancio (Cfr. artt. 95 e 96 del D.L.vo n.77/95) - devono trasmettere, ai fini dell'adesione, anche una attestazione del Segretario in merito:

- all'esistenza di avanzi di amministrazione nei due esercizi successivi a quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- all'avvenuto ripiano dei disavanzi di gestione di servizi pubblici gestiti da Aziende Speciali o Consorzi, per la quota a carico dell'Ente.

16.2 ***ADESIONE DI MASSIMA***

L'adesione di massima costituisce l'accoglimento in via preliminare dell'istanza di mutuo, cui segue la formale concessione sulla base della documentazione da prodursi all'uopo da parte degli Enti mutuatari.

17. LA CONCESSIONE

17.1 Atti istruttori per la concessione

Ottenuta l'adesione di massima, gli Enti mutuatari, per la formale concessione del mutuo, devono produrre:

a) copia della delibera dell'organo competente di assunzione del mutuo e della garanzia, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (pubblicazione, approvazione degli organi di controllo, esecutività a tutti gli effetti di legge ovvero immediata eseguibilità);

b) atto di delega, debitamente notificato al Tesoriere;

c) copia del provvedimento concessivo del contributo statale, regionale o delle Province autonome, ove l'Ente sia ammesso a tale beneficio, tenendo presenti le condizioni e le limitazioni del 2° e 3° comma dell'art. 7 del D.M. Tesoro 1.12.1995 (Cfr. punto 14.4);

d) attestazioni e certificazioni concernenti la procedibilità dell'operazione e la sussistenza di atti presupposti. E' fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d) del D.M. Tesoro 1.12.1995.

L'attestazione del Segretario, ai fini della concessione, è relativa al rispetto del limite di indebitamento - da riferirsi al rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo - ed alla esecutività - anche immediata - della relativa delibera consiliare.

Si chiarisce che la capacità di indebitamento deve essere valutata fin dal momento in cui viene inoltrata la domanda di mutuo, ancorchè la Cassa comunichi l'importo delle rate con l'adesione di massima, e acquisisca la dichiarazione del rispetto della norma in esame tra gli atti istruttori per la concessione.

Per calcolare l'incidenza della nuova rata, basti ricordare che per la prima annualità l'importo della quota interessi è pari al saggio del mutuo (9 per cento).

Le attestazioni sull'approvazione del rendiconto e del bilancio annuale di previsione non vengono più richieste, rappresentando detti bilanci i presupposti dell'intera procedura di investimento.

17.2 Pubblicità a favore del risparmio postale

L'art. 5 del vigente D.M. Tesoro, finalizzato a pubblicizzare il risparmio postale quale fonte di finanziamento degli investimenti degli Enti locali, prevede che:

a) gli Enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

b) analoga dicitura dovrà risultare nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa.

3. — Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 15.

Tali impegni devono essere formalizzati nella delibera di assunzione del mutuo; **successivamente deve essere comunicato alla Cassa l'effettivo adempimento degli obblighi.**

17.3 ***Atto di concessione***

Sulla base della documentazione istruttoria, la concessione del mutuo viene proposta al Consiglio di Amministrazione della Cassa che, ove nulla osti, delibera al riguardo.

Alla concessione del mutuo deliberata dal Consiglio di Amministrazione, viene data esecuzione con un provvedimento formale - "determina" - del Direttore generale dell'Istituto. Si ricorda in questa sede che l'atto di concessione del mutuo da parte della Cassa non ha natura negoziale, bensì di provvedimento amministrativo.

Per consentire ai mutuatari di dare corso, immediatamente dopo la concessione del mutuo, agli affidamenti per la realizzazione dell'opera finanziata, la Cassa spedisce un avviso di concessione subito dopo la relativa seduta del Consiglio di Amministrazione, cui segue l'inoltro della determina. Tale avviso e valido a tutti gli effetti per gli affidamenti di lavori e forniture.

17.4 ***Partecipazione***

Copie del provvedimento concessivo e del piano di ammortamento del mutuo, come detto, vengono inviate all'Ente mutuatario, per la conservazione agli atti dell'Ente stesso.

Il mutuo, dopo la concessione, è immediatamente erogabile, ove non sussistano particolari impedimenti.

18. LE EROGAZIONI

18.1 ***Correttezza formale degli atti***

I mutui della Cassa, come quelli degli altri Istituti di credito, sono erogati in una o piu soluzioni, sulla base alla documentazione giustificativa di spesa, che attesta l'esecuzione dei lavori o l'acquisizione delle forniture e dei servizi.

Per ottenere le erogazioni in conto mutuo, la domanda - a firma del legale rappresentante o dirigente competente - deve essere corredata dai documenti giustificativi di spesa di cui ai successivi paragrafi.

E' condizione indispensabile che tutti i documenti di spesa siano vistati dal Capo dell'Ufficio Tecnico o in genere dal funzionario più elevato in grado preposto al servizio tecnico dell'Ente.

Per gli Enti sprovvisti dell'Ufficio Tecnico i documenti di spesa devono essere vistati dal solo direttore dei lavori; tale circostanza deve essere attestata in ogni richiesta di pagamento.

Tutti i documenti devono essere in originale o in copia conforme debitamente autenticata.

18.1.1 *Anticipazioni*

L'art. 26 della legge n.109/94 autorizza le Amministrazioni aggiudicatrici a concedere una anticipazione all'appaltatore nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale, da erogare entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, pena il pagamento degli interessi di mora.

Dati i tempi ristretti entro i quali l'anticipazione deve essere corrisposta, la Cassa, a differenza di quanto avveniva in precedenza, dispone l'erogazione sulla base della domanda e della dichiarazione del Segretario dell'Ente circa la data e l'importo dell'aggiudicazione, prescindendo dall'effettivo inizio dei lavori.

La suddetta anticipazione viene recuperata su ogni stato di avanzamento, applicando la stessa percentuale del 10 per cento sui lavori effettuati al lordo delle ritenute di garanzia.

Qualora l'Ente non provveda al recupero dell'anticipazione nei certificati di pagamento, vi provvede la Cassa d'ufficio.

18.1.2 *Lavori*

Per le erogazioni relative ai lavori, l'unico documento giustificativo di spesa da trasmettere è il "certificato di pagamento", formato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.

Si richiama il punto 20 della presente Circolare, in tema di "Responsabilità".

18.1.3 *Lavori in economia*

Per i lavori eseguiti "in economia", è necessario trasmettere:

per la mano d'opera:

- una dichiarazione del Segretario con gli elementi che risultano dal libro paga e che altresì attesti che le prestazioni non siano state effettuate da dipendenti dell'Ente;

per le forniture di beni e servizi:

- le fatture;
- qualsiasi documento, previsto dal regolamento dei contratti approvato ai sensi della legge n. 142/90, dal quale comunque risulti la spesa sopportata.

18.1.4 *Ritenute di garanzia*

In attesa della nuova disciplina in materia, si applica la disposizione di cui all'art. 22 della legge n. 1/78.

Ai sensi di tale norma, i pagamenti sono effettuati nella misura dei 19/20 dell'importo contrattuale, con accantonamento del residuo ventesimo a titolo di ritenuta a garanzia per l'esecuzione dei lavori.

L'importo di tale ritenuta deve risultare, di volta in volta, nei certificati di pagamento e, in mancanza, è trattenuta d'ufficio dalla Cassa.

Le ritenute di garanzia sono erogabili, di norma, ad avvenuto collaudo dei lavori. Secondo le particolari norme vigenti in ogni singola Regione l'erogazione delle stesse può essere subordinata all'omologazione regionale degli atti di collaudo.

La norma in esame prevede, peraltro, l'erogazione anticipata delle ritenute, subordinandola alla prestazione, per l'importo equivalente, di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, che deve essere allegata ai normali documenti giustificativi di spesa ai fini del pagamento in conto mutuo.

Diversa è la procedura che concerne la ritenuta dello 0,50 per cento a tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 1063 del 16/7/1962 prevede al riguardo:

"A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore".

La ritenuta dello 0,50 per cento può essere svincolata soltanto con la regolare esecuzione o il collaudo dei lavori.

Revisione prezzi

18.1.5 La revisione prezzi è stata abolita dall'art. 3 del D.L. 333/92 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/92.

Forniture

18.1.6 Per le forniture il documento giustificativo di spesa è rappresentato dalla fattura.

Per le forniture connesse ai progetti informatici, si invitano gli Enti a richiedere i pagamenti per importi non inferiori, ciascuno, al 30 per cento del finanziamento.

Competenze tecniche

18.1.7 Per le competenze professionali il documento giustificativo di spesa è costituito, generalmente, dalla specifica analitica delle voci e/o prestazioni che concorrono a determinare la spesa, sottoscritta dal professionista, vidimata dall'ordine professionale competente e vistata dal Capo dell'Ufficio Tecnico.

Per le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), le relative competenze, vista la natura interdisciplinare della prestazione, vengono spesate sulla base della fattura.

Per le società di ingegneria - per ora limitatamente alla direzione lavori ed al collaudo - il documento giustificativo di spesa è costituito dalla fattura.

18.1.8
Espropri

Il documento giustificativo di spesa, in questo caso, è costituito da:

- l'atto della competente autorità regionale o dell'autorità delegata con legge regionale, che ordina il deposito o il pagamento dell'indennità;
- l'atto di accordo.

18.1.9
Acquisizione di immobili o dell'area edificatoria

Per l'acquisto di immobili e delle aree il documento giustificativo di spesa è costituito dal contratto preliminare o definitivo di compravendita, redatti in forma pubblica. In mancanza dell'Ufficio Tecnico, si prescinde dal realtivo visto.

La dichiarazione sulla congruità del valore del cespite, in questa fase della procedura, non è necessaria, essendo documento indispensabile per l'adesione di massima.

Qualora sia stato trasmesso il contratto preliminare, deve essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo, pena la restituzione, allo scadere del termine, di quanto erogato ed il pagamento, in caso di ritardo, degli interessi moratori.

Si ricorda che le spese per occupazioni temporanee, frutti pendenti, spese notarili, ecc., non sono imputabili a mutuo, in quanto non concorrono direttamente alla formazione del valore dell'opera finanziata.

18.1.10
Somministrazioni a saldo

Per le somministrazioni a saldo la documentazione giustificativa di spesa è rappresentata:

- *per la generalità dei mutui*:
  dall'atto di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione:
- *per i mutui assistiti da contributo regionale*:
  dalla comunicazione dell'avvenuta omologazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del competente organo regionale, con la determinazione della spesa ammessa definitivamente a contributo, salva diversa normativa regionale.

18.1.11
Debiti fuori bilancio

L'erogazione avviene in una o piu soluzioni. Stante l'eterogeneità delle fattispecie per le quali è consentito il ricorso al mutuo, la documentazione prodotta deve essere accompagnata da una attestazione del Segretario dell'Ente da cui risulti "la corrispondenza della somma per la quale si richiede la somministrazione al debito fuori bilancio riconosciuto con la delibera consiliare n........del.............trasmessa per l'accensione del finanziamento".

18.1.12
Pubblicità delle gare

Per le somministrazioni relative agli oneri connessi agli adempimenti in materia di pubblicità delle gare, il documento giustificativo di spesa è costituito dalla fattura.

18.2 Mandati di pagamento

Con la Circolare del 2 novembre 1994 n. 75, la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, ha regolato le modalità applicative dell'art. 67-bis della legge di contabilità generale dello Stato per i titoli di spesa a favore di persone giuridiche pubbliche e private nonché di enti ed associazioni.

Con detta Circolare si è voluto ovviare alla produzione della bolletta di riscossione e regolamentare l'estinzione mediante accreditamento anche in conto corrente postale.

Questo Istituto, considerate le numerose richieste degli Enti mutuatari, ha ritenuto di modificare un precedente orientamento assunto al riguardo, lasciando maggiore libertà di scelta agli Enti.

Così, l'estinzione dei titoli di spesa può essere effettuata sia mediante accreditamento su conti correnti postali che, per gli enti ricompresi nel sistema di tesoreria unica, mediante accreditamento sulla contabilità speciale infruttifera ovvero con accreditamento in c/c bancario, previa comunicazione degli estremi della banca tesoriere e delle relative coordinate bancarie.

18.3 Insequestrabilità e impignorabilità

Non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonché sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte dell'ente mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di somministrazione.

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/83, gli atti compiuti in difformità sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

19. VARIAZIONI DOPO LA CONCESSIONE DEL MUTUO

Le variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo sono di due tipi, a seconda che lascino immodificate le condizioni di ammortamento ovvero producano cambiamento delle stesse.

Nella prima fattispecie rientrano le novazioni soggettive ed oggettive.

19.1 Novazioni soggettive

Di regola le variazioni dei soggetti intestatari dei mutui concessi sono imposte dalla legge. Attualmente le fattispecie più ricorrenti conseguono all'adeguamento degli Enti ad alcune disposizioni della legge n. 142/90.

In via generale, fatte salve le peculiarità che ogni fattispecie presenta, la documentazione necessaria per procedere alla novazione soggettiva è rappresentata dalle deliberazioni degli Enti coinvolti, rispettivamente di cedere e di subentrare nel finanziamento da novare e dalla deliberazione dell'Ente garante di confermare la garanzia a suo tempo prestata. L'opera finanziata

deve ovviamente entrare nel patrimonio del nuovo Ente intestatario del mutuo.

Qualora oltre alla novazione dell'intestatario si proceda anche alla modifica dell'Ente garante, è necessario acquisire da quest'ultimo le nuove deleghe di pagamento, la dichiarazione circa la capacità di indebitamento e la delibera di assunzione della garanzia.

Novazioni oggettive o devoluzioni

19.2 L'Ente mutuatario può richiedere che un mutuo, o parte di esso, già concesso per un'opera, sia devoluto al finanziamento di altra opera.

Le condizioni essenziali per l'accettazione da parte della Cassa della richiesta di devoluzione sono:

- che si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'art. 1 del D.M. Tesoro 1.12.1995 ;
- che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;
- che venga acquisita la dichiarazione del Segretario o organo corrispondente concernente la minore occorrenza finanziaria.

La documentazione per questa operazione è la stessa necessaria all'assunzione del mutuo, con alcune peculiarità.

Non cambiando le condizioni dell'ammortamento gli atti concernenti la garanzia rimangono quelli originari; nel caso in cui il prestito sia assistito da contributo statale o regionale è necessario acquisire copia del decreto di devoluzione del contributo.

L'art. 10, comma 2 del D.M. Tesoro 1.12.1995, prescrive che il Consiglio di Amministrazione della Cassa determini periodicamente l'importo al di sotto del quale non è consentita la devoluzione.

Attualmente tale limite è fissato in misura pari all'importo minimo dei mutui concedibili (5 milioni di lire).

Altro vincolo alla devoluzione: non è consentito utilizzare più economie di mutui per il finanziamento di un solo progetto, in quanto ogni mutuo deve corrispondere ad una entità fisica progettuale definita.

Viceversa, è possibile utilizzare il residuo di un mutuo già concesso a favore di una o più nuove opere.

In presenza di residui su più mutui, non altrimenti utilizzabili, può essere richiesta la riduzione (vedi punto 19.4).

I mutui concessi in base a leggi speciali sono devolvibili soltanto per opere della stessa specie di quelle ammesse originariamente ai benefici agevolativi, nel rispetto dei termini e secondo le modalità prescritti per l'utilizzo delle risorse.

Le variazioni in argomento hanno effetto immediato; dal che discende l'immediata somministrabiltà del mutuo devoluto.

19.3
Modifiche alle condizioni dell'ammortamento

Le variazioni più frequenti dopo la concessione, che comportano modifiche di ammortamento, sono: le riduzioni di importo, le rinunce e revoche e le estinzioni anticipate.

A seguito di ogni operazione viene emesso un apposito provvedimento e il relativo piano di ammortamento debitamente aggiornato nei suoi elementi modificati.

19.3.1
Effetto

Le variazioni di ammortamento producono effetti in diversi momenti della vita del mutuo:

1) immediato, sulla erogabilità del mutuo con specifico riferimento alle operazioni di riduzione o di revoca;

2) al primo gennaio dell'anno successivo, sui ruoli di riscossione.
A tal proposito, si chiarisce che le necessarie documentazioni debbono pervenire alla Cassa entro e non oltre il 30 novembre, in modo da permettere il perfezionamento dei provvedimenti in data anteriore a quella di chiusura per le operazioni di rettifica dei ruoli di riscossione.

19.3.2
Pagamento degli oneri d'ammortamento

In attesa che il provvedimento di variazione produca i suoi effetti sui ruoli di riscossione, le rate ivi iscritte sono comunque dovute dagli Enti pagatori. Pertanto, le rate stesse - tranne nei casi originati da errore o ritardo da parte della Cassa - producono, se non soddisfatte, gli interessi previsti per il loro mancato pagamento.

19.3.3
Operazioni di conguaglio

Qualora a seguito di variazioni di ammortamento disposte, conseguano operazioni di conguaglio per rate pregresse, intercorrenti dall'entrata in ammortamento del prestito e la modifica della partita debitoria sui ruoli, le somme calcolate a credito o a debito dell'Ente pagatore saranno rispettivamente rimborsate o recuperate, mediante compensazione con quelle da versare alla scadenza del 30 giugno dell'anno di effetto della variazione sui ruoli.

Tale operazione deve essere effettuata direttamente dagli Enti pagatori seguendo le indicazioni fornite dalla Cassa all'atto della trasmissione dei ruoli di riscossione.

Così, in particolare:

- una comunicazione di accreditamento al 30/6/1996, dà la facoltà all'Ente pagatore/beneficiario di decurtare l'importo del credito dalla somma da versare alla stessa data per rate in scadenza;
- una comunicazione di addebito al 30/6/1996, obbliga il debitore ad aggiungere l'importo del debito medesimo, alla somma da versare a quella stessa data.

Si precisa, infine, che i conguagli a credito o a debito di importo inferiore a L. 10.000, data la loro esiguità, non hanno esito sui ruoli di riscossione.

Rimborso crediti a mezzo mandato diretto

19.3.4 E' facoltà dell'Ente interessato, ove non sia possibile una completa compensazione del proprio credito con l'importo delle rate in scadenza al 30/6, di chiedere il rimborso a mezzo mandato diretto.

Ovviamente, la somma in questione non è disponibile prima che sia maturata la scadenza indicata nel conguaglio al quale si riferisce.

Interventi contributivi

19.3.5 Dopo la concessione del prestito, possono essere ceduti alla Cassa contributi in annualità da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome a scomputo, parziale o totale, degli oneri di ammortamento di un mutuo.

Detti contributi possono essere accettati esclusivamente se il provvedimento concessivo della contribuzione rispetti tutte le indicazioni già illustrate al punto 14.4.

Con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della contribuzione, l'Ente mutuatario viene autorizzato a pagare la rata nella nuova misura al netto della contribuzione stessa, diversamente da quanto aveva precedentemente garantito a mezzo della delegazione rilasciata.

Quest'ultima rimane agli atti della Cassa e non è restituita al titolare, salvo esplicita richiesta; tuttavia essa si intende valida solo per gli oneri ricalcolati a seguito dell'aggiornamento delle scritture contabili.

Riduzione importo

19.4 L'Ente mutuatario può chiedere che l'importo del mutuo venga ridotto all'ammontare delle erogazioni disposte in conto del medesimo, e che, conseguentemente, venga rideterminato il piano contabile di ammortamento.

L'operazione è effettuata su domanda dell'Ente e, qualora non è già agli atti, occorre trasmettere copia del certificato di regolare esecuzione dei lavori finanziati ovvero atto di collaudo.

I mutui possono, inoltre, essere ridotti nei casi di devoluzione per opera di importo inferiore a quella originaria, nonchè in tutti i casi in cui siano intervenute disponibilità (fondi propri, contribuzioni in c/ capitale, ecc.) che limitino le necessità di finanziamento.

Per i mutui assistiti da contributo o concorso, la riduzione dei mutui verrà disposta in relazione al decreto od altro provvedimento di accertamento della spesa definitivamente ammessa al contributo.

I conguagli conseguenti a riduzione di mutui comportano il rimborso in favore degli Enti pagatori delle quote di capitale estinte in eccedenza, dalla entrata in ammortamento del mutuo alla data di effetto della riduzione.

I mutui "a totale carico dell'Ente mutuatario" non vengono ridotti per importi inferiori a £ 150.000; in tali casi la Cassa provvede d'ufficio, in sede di collaudo dei lavori, alla somministrazione dell'eventuale residuo inferiore al predetto importo.

Rinunce e revoche

19.5 L'Ente mutuatario può chiedere la cancellazione del mutuo dai ruoli trasmettendo, in allegato alla domanda, atto consiliare deliberativo della rinuncia.

Il finanziamento, peraltro, può essere revocato d'ufficio da parte della Cassa, quando si verifichi:

- grave inadempienza del mutuatario;
- affidamento di lavori e/o forniture finanziati in data anteriore alla concessione del mutuo;
- impiego del mutuo per opera diversa da quella per cui è stato concesso.

Nei casi in cui la causa della revoca non sia imputabile alla Cassa depositi e prestiti, in sede di conguaglio si restituiscono agli Enti pagatori le sole quote di capitale estinte dall'inizio dell'ammortamento fino alla data di effetto della revoca medesima sui ruoli di riscossione.

Le quote interessi vengono acquisite dalla Cassa come compensazione dei costi sostenuti per il mantenimento delle somme messe a disposizione dell'Ente.

Estinzioni anticipate

19.6 L'Ente mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo contratto mediante corresponsione del residuo debito in capitale non ancora rimborsato all'atto del primo gennaio successivo alla richiesta (art. 11 del D.M. Tesoro 1.12.1995).

Per la determinazione del residuo debito e per le modalità di pagamento, l'Ente mutuatario deve seguire le apposite indicazioni fornite di volta in volta dalla Cassa.

I versamenti vanno effettuati, di regola, entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di permettere l'espletamento di tutte le procedure idonee alla estinzione anticipata del mutuo entro l'esercizio e quindi la cancellazione dai ruoli del prestito dal primo gennario successivo.

Come previsto dall'art. 2 comma 3 del D.M. Tesoro 1.12.1995, ogni volta che l'Ente mutuatario intenda alienare - o adibire a finalità non finanziabili dalla Cassa - un bene immobile costruito od acquistato con mutuo dell'Istituto, è obbligato all'estinzione anticipata del mutuo preliminarmente alla cessione del bene finanziato.

20. LE RESPONSABILITÀ

Responsabilità ex artt. 23 L. 144/89 e 55 L. 142/90

20.1 Si richiama l'attenzione sulle responsabilità sancite dalle norme che fissano l'obbligo di copertura finanziaria degli impegni di spesa, confermate dal nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali.

20.2 Responsabilità del legale rappresentante dell'Ente

La Cassa non ha organi periferici di controllo; pertanto per le erogazioni in conto mutuo fanno fede i documenti giustificativi di spesa prodotti sotto la piena responsabilità dagli organi competenti degli Enti mutuatari (legale rappresentante o dirigente competente).

Tale responsabilità si estrinseca nei due momenti, della richiesta dell'erogazione e del soddisfacimento delle connesse ragioni creditizie.

Più specificamente:

a) nei confronti della Cassa:
nella rispondenza della richiesta di erogazione ai documenti giustificativi in possesso dell'Ente e della loro regolarità formale;

b) nei confronti degli appaltatori e dei creditori in genere:
nel tempestivo versamento delle somme, non appena riscossi dalla Cassa i relativi mandati.

20.3 Responsabilità del Capo dell'Ufficio Tecnico

Il Capo dell'Ufficio Tecnico o, per gli Enti che non hanno tale Ufficio, il Direttore dei lavori, appone il visto sui documenti di spesa, con il quale attesta la corrispondenza della richiesta erogazione ai lavori o alle altre voci di spesa inserite nei quadri economici dei progetti per i quali è stato concesso il mutuo.

Il visto non ha dunque natura di supervisione tecnica, bensì di attestazione di conformità nei confronti dell'Istituto mutuante.

20.4 Bandi di gara

Si rammenta che l'art. 13 della legge n. 131/83 prescrive che "Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purchè tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara".

20.5 Cartello di pubblicità

L'onere dell'esposizione del cartello è posto a diretto carico dell'Ente mutuatario, e il rappresentante legale diviene personalmente responsabile nei confronti della Cassa di tale adempimento.

In caso di inadempienza, la Cassa, previa diffida, può sospendere ogni erogazione in conto mutuo, sino a quando non si sia ottemperato a questa semplice incombenza.

Si raccomanda vivamente di vigilare sull'adempimento richiesto, considerato che l'incremento delle disponibilità finanziarie della Cassa, attraverso il risparmio postale, si traduce immediatamente in maggiori possibilità di credito agli Enti locali.

PARTE QUARTA

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L'art. 46 del D.L.vo n. 504/92, integrato dall'art. 1, comma 11, del D.L.vo n. 528/93, ha introdotto rilevanti innovazioni nel sistema dell'accesso al credito per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale, recepito dal nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 77/95 (cfr. art. 43).

I soggetti destinatari della norma sono: le amministrazioni provinciali, i comuni, i consorzi, le aziende speciali e le comunità montane.

Secondo il dettato legislativo, detti enti hanno l'obbligo di approvare un piano economico finanziario[1], al fine di determinare una tariffa, per il servizio offerto, in grado di assicurare l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento. Gli stessi sono tenuti, quindi, a dimostrare che i rientri coprano integralmente i costi del nuovo investimento (costi di gestione, oneri di ammortamento tecnico e finanziario, altri oneri).

Questo Istituto richiede la preventiva approvazione del piano economico finanziario anche alle S.p.A. a prevalente capitale pubblico, pur non essendo le stesse direttamente vincolate dalla norma.

La Cassa, ai sensi del settimo comma dell'art. 46, ha istituito un "nucleo di valutazione" per l'esame e l'approvazione, a titolo gratuito, dei piani economico finanziari relativi a progetti, totalmente o parzialmente, finanziati dalla stessa.

21. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

L'art. 1, comma 11, del D.L.vo n. 528/93, integrando il terzo comma dell'art. 46, stabilisce che "la redazione del piano economico finanziario riguarda esclusivamente le **nuove opere**, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo".

Pertanto, risultano esclusi dall'obbligo di redazione del piano economico finanziario, in quanto non configurano nuove opere, gli interventi relativi a:

- manutenzione straordinaria;
- lavori di completamento, che rendono l'opera fruibile nel suo complesso;
- nell'ambito dei servizi a rete (es. rete idrica, rete gas metano, ecc.) i progetti relativi ad estendimenti della rete di distribuzione già esistente.

---

[1] L'articolo 35 della L. n. 724/94 ha esteso l'obbligo di redazione del P.E.F. anche agli investimenti finanziati mediante l'emissione di prestiti obbligazionari (B.O.C. o B.O.P.)

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n. F.L. 20 del 12.07.93, ha escluso da tale obbligo gli impianti di depurazione. Questa Cassa ritiene, tuttavia, in previsione dell'attuazione della legge "Galli" n. 36 del 5.01.94, di dover acquisire il piano economico finanziario anche per i suddetti impianti. La delibera di approvazione del piano economico finanziario non costituirà, comunque, presupposto di legittimità della delibera di approvazione del progetto fino alla piena attuazione della citata legge.

Per maggiore chiarezza si riporta nell'allegato A un'elencazione delle tipologie di opere soggette, di norma, all'obbligo di approvazione del piano economico finanziario.

Con riguardo al limite di importo si precisa che sono soggetti a tale obbligo:

- i progetti esecutivi (ivi compresi i lotti funzionali) di importo superiore ad un miliardo di lire[2];
- i lotti funzionali di importo inferiore o uguale al miliardo di lire facenti parte di un progetto generale di importo superiore ad un miliardo di lire, approvato dopo il 5.1.94.

In ordine alle modalità di redazione del piano, si fa, infine, presente che:

- il piano economico finanziario deve essere elaborato facendo riferimento al progetto esecutivo per cui si richiede il finanziamento (progetto generale esecutivo o lotto funzionale);
- l'arco temporale, a cui il piano è riferito, deve coincidere con il periodo di ammortamento del mutuo. Nel caso in cui il progetto sia finanziato con più mutui aventi durata diversa, l'arco temporale deve coincidere con il periodo di ammortamento del mutuo avente durata più lunga.

22. TARIFFE

Come già precisato, lo scopo del piano economico finanziario è quello di determinare **una tariffa**[3] per il servizio offerto, che sia in grado di assicurare la copertura economica e finanziaria degli oneri derivanti dall'investimento.

Risulta, pertanto, esclusa la possibilità di assumere mutui per finanziare opere pubbliche, destinate all'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale, senza la previsione di un adeguato corrispettivo a fronte del servizio offerto.

---

[2] Se approvati prima dell' 1.1.93, il p.e.f., non essendo presupposto di legittimità, sarà acquisito solo ai fini della concessione definitiva del mutuo.

[3] Se l'ente decide di affidare a terzi la gestione dell'impianto realizzato, che deve comunque restare di sua proprietà, lo scopo del piano economico finanziario diventa, per l'ente mutuatario, la determinazione di un canone, da porre a carico del gestore, che assicuri l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento. Detto canone deve essere in grado di fronteggiare:

a) in c/economico, il valore attualizzato dei costi relativi all'ammortamento tecnico, alle spese generali di amministrazione, agli oneri finanziari;

b) nei flussi di cassa, le uscite per il rimborso mutuo. Nelle tabelle 15 e 16, alla colonna relativa ai rientri da tariffa, deve essere indicato l'ammontare del canone annuo percepito dall'ente mutuatario.

Per il perseguimento di "finalità sociali", quali quelle di mantenere la tariffa ad un livello più basso o favorire categorie di cittadini economicamente più deboli, resta salva, comunque, la facoltà degli enti mutuatari di stanziare, a carico del proprio bilancio, delle contribuzioni in conto esercizio, a condizione che le stesse non abbiano carattere prevalente rispetto ai rientri tariffari.

Il problema della "copertura integrale dei costi" (cfr. art. 46, quarto comma) nel caso della realizzazione di nuove opere destinate al **potenziamento di impianti già esistenti** presenta alcuni problemi di interpretazione e conseguente applicazione normativa.

L'attività di valutazione dei piani, svolta finora da questo Istituto, ha evidenziato principalmente due situazioni:

1) le nuove opere, destinate al potenziamento di impianti già esistenti, hanno lo scopo di soddisfare significativi incrementi di domanda del servizio fornito. La copertura dei maggiori costi, derivanti dall'investimento, può essere conseguita applicando la tariffa vigente alle quantità addizionali erogate oppure, se necessario, applicando una tariffa più elevata all'ammontare complessivo del servizio fornito. In questo secondo caso i proventi totali da tariffa si determinano nel seguente modo:

   Ricavi totali da tariffa $= (t_2 - t_1) \times Q_1 + t_2 \times Q_2$ **con** $t_2 > t_1$
   dove:
   t_1 = tariffa vigente prima della realizzazione dell'investimento;
   t_2 = tariffa adottata a seguito della realizzazione dell'investimento;
   Q_1 = quantità di servizio corrispondente alla domanda già soddisfatta dall'ente mutuatario;
   Q_2 = quantità incrementale di servizio fornita a seguito della realizzazione dell'investimento (obiettivi di vendita).

   Questa situazione è illustrata in dettaglio nell'esempio riportato nell'allegato B.

2) le opere di potenziamento non sono rivolte a soddisfare significativi incrementi della domanda del servizio. La copertura dei maggiori costi, derivanti dalla realizzazione dell'opera, deve essere assicurata mediante adeguati incrementi tariffari, a meno che la tariffa adottata non sia, comunque, in grado di assicurare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento[4].

Si rammenta, infine, che in presenza di tariffe e prezzi amministrati, ai sensi del quinto comma dell'art. 46, gli enti hanno l'obbligo di trasmettere il piano economico finanziario al CIPE o agli UPICA (Uffici Provinciali Industria Commercio ed Artigianato), secondo le rispettive competenze[5], i quali, entro il termine di trenta giorni, verificano l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale.

Se la risposta del CIPE o degli UPICA è negativa, l'ente deve rinunciare alla realizzazione del progetto o deve ridimensionarlo.

[4] In questa ipotesi (tariffa vigente invariata), è necessario elaborare il piano economico finanziario con riferimento ai costi complessivi (costi relativi alla gestione corrente + costi incrementali derivanti dall'investimento) ed ai ricavi complessivi del servizio in modo da evidenziare, nell'ambito del servizio medesimo, l'economicità della tariffa adottata.

[5] In base alle disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. 20.04.94 n. 373, al CIPE ed agli UPICA sono state attribuite le competenze in materia di prezzi e tariffe facenti capo originariamente al CIP ed ai CPP.

23. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Prima di illustrare la metodologia proposta da questo Istituto per la redazione del piano economico finanziario, è necessario chiarire cosa deve intendersi per equilibrio economico ed equilibrio finanziario di un investimento.

Un investimento è caratterizzato da **equilibrio economico** quando, nell'arco temporale prescelto per la sua valutazione, il flusso attualizzato dei ricavi derivanti dall'investimento è almeno sufficiente a coprire l'ammontare attualizzato dei costi sostenuti, compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario.

Un investimento è caratterizzato da **equilibrio finanziario** quando, nell'arco temporale prescelto, è in grado di produrre, **per ogni esercizio**, un volume di risorse finanziarie che consenta di fronteggiare l'ammontare degli esborsi monetari connessi al rimborso dei finanziamenti ottenuti ed alla gestione dell'investimento stesso.

La valutazione complessiva del progetto deve articolarsi nelle seguenti fasi:

1) stima della domanda potenziale, previsione degli obiettivi di vendita e della potenzialità produttiva;
2) analisi dei costi di investimento, stima dei tempi di realizzazione e calcolo dell'ammortamento tecnico;
3) indicazione delle fonti di finanziamento dell'opera e prospetto di calcolo dell'ammortamento finanziario;
4) analisi dei costi di gestione;
5) analisi dei costi di esercizio;
6) analisi dei proventi non derivanti da tariffa, ivi comprese le contribuzioni statali e/o regionali;
7) costruzione del piano e determinazione della tariffa;
8) verifica della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario mediante la proiezione dei conti economici e dei flussi di cassa.

Domanda potenziale, obiettivi di vendita e potenzialità produttiva

23.1 In un'analisi semplificata, si può ritenere che la decisione ad investire nasca dalla necessità di soddisfare la richiesta di un determinato servizio da parte dei soggetti residenti o di altri soggetti, comunque, presenti nell'area in cui l'investimento produrrà i propri effetti.

Nel definire tale area ("bacino di utenza"), è necessario considerare diversi elementi quali: la struttura morfologica del territorio, l'efficienza dei mezzi di trasporto, le abitudini dei residenti, la presenza di sedi universitarie, luoghi di culto o di interesse storico-culturale, ecc..

Nell'ambito di detto bacino, per "domanda potenziale" del servizio si intende la quantità (mc/anno, t/anno, ore/anno) di servizio che potrebbe essere richiesta da parte dei soggetti effettivamente interessati.

Calcolata la domanda potenziale del servizio, è necessario quantificare la domanda già soddisfatta da impianti esistenti, suddividendola, eventualmente, in "domanda soddisfatta da altri soggetti" e "domanda soddisfatta

dall'ente mutuatario". Sottraendo alla domanda potenziale la domanda soddisfatta si ottiene la "domanda da soddisfare".

Per una maggiore comprensione si riportano due esempi numerici, che non verranno ulteriormente sviluppati:

1) Opera: **acquedotto**

Unità di misura del servizio offerto: **mc/anno**

Comune: X

Bacino di utenza: Comune X (in questo caso, il territorio comunale coincide con il bacino di utenza)

Abitanti residenti: 120.000

Abitanti non residenti: 2.000

Consumo idrico medio per abit.: 300 l/g

Permanenza media abit. non resid.: 120 gg

Domanda potenziale: litri (120.000 abitanti x 300 litri x 365 giorni + 2.000 abitanti x 300 litri x 120 giorni) = litri 13.212.000.000

litri 13.212.000.000 = mc 13.212.000

Domanda già soddisfatta dal comune X: mc 10.000.000

Domanda da soddisfare = domanda potenziale - domanda già soddisfatta = mc (13.212.000 - 10.000.000) = mc 3.212.000

2) Opera: **impianto sportivo**

Unità di misura del servizio offerto: **ore/anno**

Comune: Y

Bacino di utenza: (descrizione dell'area interessata dall'investimento)

Abitanti residenti nel bacino: 100.000

Abitanti residenti di età compresa tra 5 e 65 anni: 75.000

Abitanti effettivamente interessati al servizio: 5% degli abit. età 5-65 = 3.750

Disponibilità di tempo medio a praticare sport: 3 ore settimanali per potenziale utente

Domanda potenziale: ore (3.750 utenti x 3 ore x 40 settimane) =
ore 450.000

Domanda già soddisfatta nel bacino considerato da altro impianto sportivo comunale: ore (40 utenti x 3 ore x 40 settimane) = ore 4.800

Domanda già soddisfatta nel bacino da altri soggetti (due palestre private): ore (80 abitanti x 3 ore x 40 settimane) = ore 9.600

Domanda già soddisfatta: ore (4.800 + 9.600) = ore 14.400

Domanda da soddisfare = domanda potenziale - domanda già soddisfatta
= ore (450.000 - 14.400) = ore 435.600

I valori della domanda potenziale, soddisfatta, da soddisfare devono essere riportati nella tabella 1 "analisi della domanda e dell'offerta nell'anno di redazione del progetto", indicando, inoltre, l'unità di misura prescelta e l'eventuale tariffa media in vigore per la domanda già soddisfatta.

Tabella 1 - Analisi della domanda e dell'offerta nell'anno di redazione del progetto

servizio	quantità (../anno)				in milioni di lire	
	domanda potenziale	domanda soddisfatta		domanda da soddisfare	tariffa media	
		da ente mut.	da altri		ente mut.	altri soggetti
servizio 1						
servizio 2						

Gli enti che intendono realizzare un investimento nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario, devono, dunque, adottare una tariffa che da un lato sia in linea con i valori correnti di mercato e dall'altro consenta di ottenere un volume di ricavi in grado di coprire i costi di realizzazione e di funzionamento dell'opera. Affinché queste due condizioni siano soddisfatte, è necessario che la "capacità produttiva" dell'impianto progettato sia correttamente dimensionata tanto in relazione al costo dell'investimento quanto in riferimento alla entità ed al previsto andamento della domanda del servizio (cfr. tab. 3).

Per i suddetti motivi nella tabella 2 deve essere indicata la "capacità produttiva massima" dell'impianto da realizzare.

Tabella 2 - Capacità produttiva massima
quantità (../anno)

Servizio 1	
Servizio 2	

Sulla base della domanda da soddisfare e della capacità produttiva massima, è possibile fare delle previsioni di vendita ("obiettivi di vendita") che devono, necessariamente, essere coerenti con le grandezze suddette.

I valori della domanda potenziale, soddisfatta, da soddisfare e degli obiettivi di vendita[6], espressi nella medesima unità di misura, devono essere riportati nella tabella 3 "stima della domanda annua", costruita per un periodo pari alla durata dell'ammortamento finanziario.

[6] Eventuali valori crescenti o decrescenti negli anni della domanda potenziale, soddisfatta, da soddisfare e degli obiettivi di vendita devono essere giustificati.

Tabella 3 - Stima della domanda annua (../anno)

	SERVIZIO 1					SERVIZIO 2				
anni	domanda potenz.	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita	domanda potenz.	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita
		da ente mut.	da altri				da ente mut.	da altri		

La tabella 4 "previsioni di utilizzo", infine, mette in relazione la potenzialità dell'impianto con gli obiettivi di vendita, lungo l'arco temporale prescelto, evidenziando la percentuale di utilizzo dell'impianto.

Tabella 4 - Previsioni di utilizzo (../anno)

anni	SERVIZIO 1			SERVIZIO 2		
	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo

Gli enti devono indicare, in una sintetica relazione allegata al piano economico finanziario, le fonti statistiche (banche dati, rilievi a campione, ecc.) ed i criteri utilizzati per la determinazione dei dati inseriti nelle tabelle.

23.2 Costi di investimento, tempi di realizzazione e prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico

I dati evidenziati nelle successive tabelle, relative alla descrizione dell'investimento, devono essere integrati e giustificati con la seguente documentazione:

1) **relazione tecnica**, completa di dettagliato quadro economico, che contenga i dati necessari ad individuare l'opera sia nel suo complesso sia nelle parti costituenti, indicando in particolare i seguenti elementi:
   1.1 per il sito: caratteristiche morfologiche e geologiche;
   1.2 per il progetto: caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche e prestazionali.

   Questo Istituto, in casi particolari, può richiedere anche un elaborato grafico nel quale siano evidenziati sito e opera;

2) **relazione sui tempi di realizzazione** dell'impianto che tenga conto sia dei "tempi amministrativi" (approvazione progetto, licenze, permessi, pareri, ecc.) sia del calendario lavori.

Le singole voci del quadro economico devono essere riportate nella tabella 5 "costo dell'investimento e tempi di realizzazione", rispettando il calendario lavori.

Tabella 5 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione

(valori in milioni di lire)

anni	aree	opere civili	fabbricati	impianti	attrezz.	altre voci	TOTALE
totale							

La successiva tabella 6 "prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico" deve essere compilata utilizzando i coefficienti previsti dall'art. 71, comma 7 del nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 18.03.1995 Supplemento Ordinario n. 33[7)].

[7)] La Circolare Cassa n. 1203/95 prevede che, per i finanziamenti richiesti da Aziende speciali, Consorzi e S.p.A. a prevalente capitale pubblico, siano utilizzati i coefficienti di cui al D.M. Finanze 31.12.88.

Tabella 6 - Prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico

(valori in milioni di lire)

	aree	opere civili	fabbricati	impianti	attrezz.	altre voci	TOTALE
lavori							
imprevisti							
iva (1)							
spese tec. (2)							
allacciam.ti							
servitù							
area							
altre voci							
TOTALE							
Calcolo ammortamenti							
coeff.ti	%	%	%	%	%	%	TOTALE
durata (anni)							
costi ann.li							
anni	Proiezione ammortamenti						

(1) nelle ipotesi di servizi a tariffa imponibile IVA, le singole voci di costo si ammortizzano al netto di tale imposta
(2) le spese tecniche devono essere ripartite pro quota tra le diverse categorie di opere.

23.3 Piano di finanziamento dell'opera e prospetto di calcolo dell'ammortamento finanziario

Nella tabella 7 "piano di finanziamento dell'opera" sono evidenziate, sinteticamente, le fonti di finanziamento del progetto.

Tabella 7 - Piano di finanziamento dell'opera (valori in milioni di lire)

Mutuo Cassa DD.PP.	
Mutuo altri istituti	
Contributo in c/capitale	
Fondi bilancio	
TOTALE	

Per la quota di finanziamento ottenuta mediante ricorso a mutuo, è necessario sviluppare il relativo piano di ammortamento finanziario, scomponendo la rata di ammortamento in quota capitale e quota interesse (tab. 8 e 8bis).

L'ammortamento dei mutui inizia, di norma, il primo gennaio dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento. Come già precisato al punto 7 della presente circolare, con il D.L. 27.10.95 n. 444 è stata, comunque, prevista una nuova modalità di ammortamento in base alla quale, a richiesta dell'ente mutuatario, il rimborso del finanziamento può avere inizio a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla concessione.

Ai mutui della Cassa si applica un tasso di interesse nominale annuo del 9% ed il piano di ammortamento si calcola sulla base di rate semestrali posticipate costanti ad un tasso del 4,5% semestrale.

Tabella 8 - Piano ammort. mutuo Cassa DD.PP.

Ente mutuante:		Cassa dd.pp.		
Importo in milioni:				
Tasso:				
Durata in anni:				
Numero rate semestrali costanti:				
Rata di ammortamento semestrale:				
Costo annuale di ammortamento mutuo:				
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
	anno di concessione del mutuo			

Tabella 8bis - Piano ammort. mutuo altro istituto

Ente mutuante:				
Importo in milioni:				
Tasso:				
Durata in anni:				
Numero rate semestrali costanti:				
Rata di ammortamento semestrale:				
Costo annuale di ammortamento mutuo:				
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
	anno di concessione del mutuo			

Analisi dei costi di gestione

23.4 Partendo da una **dettagliata relazione sui costi di gestione nella quale devono essere indicati i criteri seguiti per la stima dei costi stessi**, è possibile compilare la tabella 9 "proiezione dei costi di gestione". In base al tipo di analisi proposta, con particolare riferimento al meccanismo di determinazione della tariffa (cfr. p. 3.7), si suggerisce di indicare i costi di gestione a valori monetari costanti. Pertanto, eventuali variazioni degli stessi nel tempo dovrebbero essere correlate al grado di utilizzazione dell'impianto e non a fenomeni di tipo inflattivo.

Tabella 9 - Proiezione dei costi di gestione

(valori in milioni di lire)

anni	personale (1)	manut. (2)	energia el.	acqua	reagenti	materiali di consumo	altre spese (3)	TOTALE

(1) per i costi del personale occorre fornire una descrizione completa dell'organico con indicazione delle qualifiche, turni e paghe.

(2) per la manutenzione ordinaria è necessario indicare i coefficienti utilizzati.

(3) occorre un'analitica descrizione delle componenti della voce "altre spese".

Mettendo a confronto la tabella 4 "previsioni di utilizzo" e la tabella 9 "proiezione dei costi di gestione", si individua l'"anno a regime" rispetto al quale si compila la tabella 10 "struttura dei costi di gestione a regime". Per "anno a regime" si intende l'esercizio in cui l'impianto può essere considerato in piena attività.

Tabella 10 - Struttura dei costi di gestione a regime

(valori in milioni di lire)

anno	personale	manut.	energia el.	acqua	reagenti	materiali di consumo	altre spese	TOTALE

Analisi dei costi di esercizio

23.5 La tabella 11 "riepilogo dei costi di esercizio" accoglie tutti i costi evidenziati nelle tabelle precedenti.

Le voci "ammortamento tecnico" e "costi di gestione" non necessitano di ulteriori spiegazioni, in quanto corrispondono semplicemente ai totali delle tabelle 6 e 9.

La colonna relativa agli oneri finanziari rappresenta la somma delle quote interessi, che si possono dedurre dalle tabelle 8 e 8 bis. Nella medesima colonna vanno, altresì, inseriti gli eventuali interessi di preammortamento[8)].

La voce "spese generali di amministrazione" comprende eventuali costi non monetari da considerare ai fini della corretta valutazione economica dell'investimento.

Tabella 11 - Riepilogo dei costi di esercizio

(valori in milioni di lire)

anni	costi di gestione	ammortam. tecnico	oneri finanziari	spese generali di amm.ne	TOTALE

8) Gli interessi di preammortamento sono dovuti sulle somme utilizzate prima dell'inizio dell'ammortamento e calcolati (al medesimo tasso del finanziamento) per il periodo intercorrente tra la data di erogazione ed il 31/12 dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento.

23.6 Piano di contribuzione statale e/o regionale e proventi non derivanti da tariffa

Specifiche disposizioni di legge possono prevedere che altri enti (es. Stato, Regione, ecc.) concorrano al rimborso parziale o totale del mutuo, mediante un contributo annuo costante.

Il contributo, scisso in quota capitale e quota interessi, e gli altri proventi che hanno natura diversa da quelli tariffari (es. pubblicità, sponsorizzazioni, eventuali contribuzioni dell'ente in c/esercizio per calmierare la tariffa, ecc.) devono essere riportati nella tabella 12 "rientri non derivanti da tariffa".

Tabella 12 - Rientri non derivanti da tariffa
(valori in milioni di lire)

importo ammesso a contributo	
tasso contrib.ne	
durata contrib.ne	
valore annuo contributo	

anni	**Scissione contributo in quota**		**altri rientri**	**contributi ente**	**altri contributi**	**TOTALE**
	capitale	**interessi**				

Per la successiva verifica dell'equilibrio economico e finanziario dell'investimento, i valori del contributo, suddivisi in quota capitale e quota interesse, devono essere computati secondo le sottoindicate modalità:

- nelle tabelle 13 "piano economico finanziario" e 15 "proiezione dei conti economici" deve essere inserita fra i rientri la sola quota interessi, per ridurre l'ammontare degli oneri finanziari e, quindi, dei costi di esercizio, con conseguente possibilità di adottare tariffe più basse. Nelle tabelle suddette non viene conteggiata anche la quota capitale del contributo per evitare indebiti abbattimenti dell'ammortamento tecnico;
- nella tabella 16 "proiezione dei flussi di cassa" il contributo deve essere indicato per il suo intero ammontare, in quanto concorre, per tale importo, alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dall'investimento.

23.7 Costruzione del piano e determinazione della tariffa

Sulla base delle precedenti valutazioni, si procede alla costruzione della tabella 13 "piano economico finanziario", con riferimento all'anno a regime.

La tabella accoglie nella sezione di sinistra i costi di esercizio e nella sezione di destra i ricavi, rappresentati dai proventi da tariffa e dai rientri non derivanti da tariffa (cfr. tab. 12). I proventi da tariffa si determinano "a saldo", come differenza tra i costi e il totale dei rientri non derivanti da tariffa. La tariffa risulta determinata dal quoziente tra detti proventi e l'obiettivo di vendita previsto nell'anno a regime (cfr. tab. 3).

Tabella 13 - Piano economico finanziario
(valori in milioni di lire)

COSTI	RICAVI
Costi di gestione	**Proventi da tariffa**
Spese generali di amm.ne	**Rientri non derivani da tariffa**
Ammortamenti	- Contribuzioni c/amm.to
- tecnico	(quota interessi)
- finanziario (interessi mutuo)	- Altri rientri e contributi
TOTALE COSTI	**TOTALE RICAVI**

La tariffa così ottenuta costituisce una prima indicazione per verificare:

1) la concorrenzialità della tariffa fissata rispetto alle tariffe vigenti;

2) l'equilibrio economico;

3) l'equilibrio finanziario.

Effettuate le suddette verifiche l'ente deve, se necessario, provvedere ad incrementare la tariffa oppure a stanziare, nei limiti di cui al precedente punto 2, specifiche contribuzioni in c/esercizio da indicare nella tabella 12 "rientri non derivanti da tariffa".

23.8 Verifica della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario mediante la proiezione dei conti economici e dei flussi di cassa

Nella sezione 1 della tabella 14 "tariffa unitaria al netto di imposte" si riporta la tariffa calcolata nel paragrafo precedente. I ricavi da tariffa, da inserire nella successiva tabella 15, si ottengono moltiplicando tale tariffa per gli obiettivi di vendita. Anche in questo caso, come per i costi, l'analisi va effettuata a valori monetari costanti; conseguentemente, la tariffa proposta deve essere depurata degli eventuali adeguamenti previsti per effetto dell'inflazione.

Nella sezione 2 della stessa tabella, da utilizzare nell'ipotesi di nuove opere destinate al potenziamento di servizi già in essere, si deve indicare l'eventuale incremento di tariffa (cfr. p. 2.1) che, applicato alla quantità di servizio corrispondente alla domanda già soddisfatta dall'ente mutuatario, determina l'ammontare dei rientri da inserire nelle tabelle 15 e 16.

Tabella 14 - Tariffa unitaria al netto di imposte
(valori in milioni di lire)

SEZIONE 1	
Tariffa che si intende adottare per gli obiettivi di vendita:	
servizio 1	
servizio 2	
SEZIONE 2	
Eventuale incremento rispetto alla tariffa già adottata per la domanda soddisfatta:	
servizio 1	
servizio 2	

La tabella 15 "proiezione dei conti economici previsionali" raccoglie le componenti di ricavo e di costo, che si possono dedurre dalle precedenti tabelle. Le ultime tre colonne accolgono il risultato netto, come differenza tra ricavi e costi, il fattore di sconto[9] ed il risultato netto attualizzato, la cui somma algebrica rappresenta il **Valore Attuale Netto (VAN)**.

[9] Detto **s** il fattore di sconto, **r** il tasso di attualizzazione ed **n** il numero di anni del periodo considerato:
$s = 1/(1 + r)^n$
Il tasso di attualizzazione **r** non può essere inferiore al tasso utilizzato per il calcolo del piano di ammortamento del mutuo (attualmente il tasso applicato ai mutui Cassa è il 9%), nel caso di più mutui si calcola il tasso medio ponderato.

L'attualizzazione ha inizio dall'anno di entrata in funzione del nuovo impianto[10].

Tabella 15 - Proiezione dei conti economici previsionali
(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri rientri	costi di gestione	ammort. tecnico	oneri finanz.	spese generali di amm.ne	risultato netto	fattore di sconto	risult. netto attual.
	su obiett. vendita	su dom. già soddi.								
									VAN	

L'investimento è caratterizzato da equilibrio economico e, perciò, correttamente dimensionato quando il VAN è maggiore o uguale a zero.

Se il VAN è negativo la tariffa adottata non risponde al requisito di economicità, per cui è necessario aumentarla o rivedere il progetto, nel suo insieme, al fine di ridurre i costi.

L'ente può, comunque, intervenire con specifiche contribuzioni in c/esercizio (cfr. p. 2).

[10] La Circolare Cassa n. 1203/95 prevede che, per i finanziamenti richiesti da Aziende speciali, Consorzi e S.p.A. a prevalente capitale pubblico, l'attualizzazione abbia inizio dall'anno successivo a quello della concessione del mutuo.

Verificata la sussistenza dell'equilibrio economico ed ipotizzato, per semplicità, che tutti i costi e i ricavi rappresentati nei conti economici di tabella 15 abbiano manifestazione numeraria negli esercizi di competenza, si può compilare la tabella 16 "proiezione dei flussi di cassa".

Il prospetto, che dimostra l'equilibrio finanziario, illustra l'andamento dei flussi di cassa in entrata ed in uscita conseguenti all'accensione del mutuo ed alla gestione dell'impianto; tale equilibrio è una condizione da rispettare anno per anno. L'ente mutuatario, pertanto, deve prevedere lo stanziamento, a carico del proprio bilancio, delle risorse necessarie a fronteggiare i deficit di cassa che si manifestano nel periodo di realizzazione dell'opera nonché gli eventuali deficit degli esercizi di avviamento dell'impianto[11].

Tabella 16 - Proiezione dei flussi di cassa
(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri rientri	Totale entrate	costi di gestione	rata mutuo quota capitale	oneri finanz.	Totale spese	Saldi di cassa
	su obiettivi di vendita	su domanda già soddisf.							

24. IL MONITORAGGIO

Il sesto comma dell'art. 46 prevede il "monitoraggio economico e gestionale" che, per le opere finanziate da questo Istituto, verrà effettuato dalla Cassa. L'attuazione concreta resta vincolata ai criteri di verifica che saranno indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, non ancora emanato.

---

[11] La Circolare Cassa n. 1203/95 prevede che, per i finanziamenti richiesti da Aziende speciali, Consorzi e S.p.A. a prevalente capitale pubblico, i saldi di cassa negativi possano essere fronteggiati, oltre che con risorse proprie dell'ente anche mediante la previsione di operazioni di indebitamento a breve il cui costo, in termini di interessi passivi, deve essere, comunque, aggiunto agli oneri finanziari già sostenuti per il rimborso del mutuo al fine di trovare adeguata copertura nella tariffa che l'ente intende adottare (cfr. tab. 11).

Allegato A

Tipologie di opere soggette all'obbligo dell'approvazione del piano economico-finanziario

IMPIANTI E STRUTTURE RICETTIVE

- impianti sportivi
- impianti ricreativi per lo spettacolo
- opere ricettive per il turismo

OPERE IGIENICO-SANITARIE

- impianti di depurazione
- impianti di smaltimento dei rifiuti
- mattatoi
- impianti di disinquinamento

OPERE IDRICHE

- acquedotti
- opere di captazione ed adduzione
- serbatoi idrici

OPERE MARITTIME LACUALI E FLUVIALI

- porti
- moli

VIABILITA' E TRASPORTI

- parcheggi
- metropolitane
- aeroporti
- eliporti
- ferrovie locali

ENERGIA

- energia (produzione)
- impianti produzione idroelettrica
- impianti produzione termoelettrica
- centrali elettriche
- elettrodotti
- metanodotti
- gasdotti
- energia alternativa
- oleodotti

OPERE PUBBLICHE VARIE

- opere per attività commerciali
- mercati
- fiere
- stabilimenti termali

Allegato B

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (ART. 46 D.L.vo n. 504/92)

(l'esempio qui rappresentato fa riferimento a voci di costo e dati puramente indicativi)

PROGETTO: potenziamento acquedotto comunale. COMUNE Y

Anno previsto di concessione mutuo 1996

1. VALUTAZIONE DEL BACINO DI UTENZA E STIMA DEI VOLUMI DI ATTIVITA'

1.1 Bacino di utenza: coincide con il territorio del Comune Y

1.2 Abitanti residenti: 60.000

1.3 Abitanti fluttuanti: 1000

1.4 Consumo idrico giornaliero per abitante: 300 litri

1.5 Permanenza media per abitante fluttuante: 120 giorni

Stima domanda

Domanda potenziale: litri [(60.000 abitanti x 300 litri x 365 giorni) + (1.000 abitanti fluttuanti x 300 litri x 120 giorni)] = litri 6.606.000.000

litri 6.606.000.000 = mc 6.606.000

Tabella 1 - Analisi della domanda e dell'offerta nell'anno di redazione del progetto

servizio	quantità (mc/anno)				in milioni di lire	
	domanda potenziale	domanda soddisfatta		domanda da soddisfare	tariffa media	
		da ente mut.	da altri		ente mut.	altri soggetti
servizio 1	6.606.000	6.000.000	0	606.000	0,000400	0,000000
servizio 2	0	0	0	0	0,000000	0,000000

Domanda potenziale= domanda complessiva del servizio rinveniente dal bacino di utenza dell'opera
Domanda soddisfatta da ente mutuatario= quantità di servizio già fornita nell'ambito di detto bacino dall'ente mutuatario
Domanda soddisfatta da altri= quantità di servizio eventualmente fornita nello stesso bacino da altri soggetti
Domanda da soddisfare= differenza fra domanda potenziale e domanda soddisfatta

Tabella 2 - Capacità produttiva massima (mc/anno)

Servizio 1	750.000
Servizio 2	0

Capacità massima = quantità massima addizionale di servizio ottenibile dal nuovo impianto

Tabella 3 - Stima della domanda annua (mc/anno)

anni	SERVIZIO 1					SERVIZIO 2				
	domanda potenziale	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita	domanda potenz.	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita
		da ente mut.	da altri				da ente mut.	da altri		
1996	6.606.000	6.000.000	0	606.000	0	0	0	0	0	0
1997	6.606.000	6.000.000	0	606.000	520.000	0	0	0	0	0
1998	6.606.000	6.000.000	0	606.000	530.000	0	0	0	0	0
1999	6.606.000	6.000.000	0	606.000	540.000	0	0	0	0	0
2000	6.606.000	6.000.000	0	606.000	550.000	0	0	0	0	0
2001	6.606.000	6.000.000	0	606.000	600.000	0	0	0	0	0
2002	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2003	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2004	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2005	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2006	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2007	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2008	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2009	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2010	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2011	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2012	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2013	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2014	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2015	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2016	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0

Obiettivi di vendita = quantità addizionale di servizio che l'ente prevede di poter fornire a seguito della realizzazione dell'investimento

Tabella 4 - Previsioni di utilizzo (mc/anno)

anni	SERVIZIO 1			SERVIZIO 2		
	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo
1996	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1997	750.000	520.000	69,33%	0	0	0,00%
1998	750.000	530.000	70,67%	0	0	0,00%
1999	750.000	540.000	72,00%	0	0	0,00%
2000	750.000	550.000	73,33%	0	0	0,00%
2001	750.000	600.000	80,00%	0	0	0,00%
2002	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2003	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2004	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2005	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2006	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2007	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2008	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2009	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2010	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2011	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2012	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2013	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2014	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2015	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2016	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%

2. PROGETTO

Tabella 5 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione
(valori in milioni di lire)

anni	aree	fabbricati	opere civili	opere elettrom.	app. inf. per telecontrollo	altre voci [1]	TOTALE
1996	20,00	0,00	1.500,00	150,00	40,00	265,00	**1.975,00**
1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
totale	**20,00**	**0,00**	**1.500,00**	**150,00**	**40,00**	**265,00**	**1.975,00**

(1) IVA e spese tecniche

Tabella 6 - Prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico

(valori in milioni di lire)

	aree	fabbricati	opere civili	opere elettrom.	app. inf. per telecon.	altre voci	TOTALE
lavori	0,00	0,00	1.500,00	150,00	40,00	0,00	**1.690,00**
imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
iva [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	**100,00**
spese tec.[2]	0,00	0,00	150,00	15,00	0,00	0,00	**165,00**
allacciam.ti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
servitù	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
area	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,00**
altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALE	**20,00**	**0,00**	**1.650,00**	**165,00**	**40,00**	**100,00**	**1.975,00**
			Calcolo ammortamenti				
coeff.ti	0%	0%	3%	15%	20%	0%	TOTALE
durata (anni)	0,00	0,00	33,00	7,00	5,00	0,00	
costi ann.li	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
anni			Proiezione ammortamenti				
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1997	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
1998	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
1999	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2000	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2001	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2002	0,00	0,00	49,50	24,75	0,00	0,00	**74,25**
2003	0,00	0,00	49,50	16,50	0,00	0,00	**66,00**
2004	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2005	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2006	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2007	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2008	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2009	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2010	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2011	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2012	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2013	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2014	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2015	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2016	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**

[1] Nelle ipotesi di servizi a tariffa imponibile IVA, le singole voci di costo di ammortamento al netto di tale imposta.

[2] Le spese tecniche devono essere ripartite pro quota tra le diverse categorie di opere

3. FINANZIAMENTO

Tabella 7 - Piano di finanziamento dell'opera

(valori in milioni di lire)

Mutuo Cassa DD.PP.	1.900,00
Mutuo altri istituti	0,00
Contributo in c/capitale	0,00
Fondi bilancio	75,00
TOTALE	1.975,00

Tabella 8 - Piano ammort. mutuo Cassa DD.PP.

Ente mutuante:		Cassa dd.pp.		
Importo in milioni:		1.900,00		
Tasso:		0,09		
Durata in anni:		20		
Numero rate semestrali costanti:				40
Rata di ammortamento semestrale:				103,30
Costo annuale di ammortamento mutuo:				206,60
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
1996	anno di concessione del mutuo			
1997	1.900,00	36,30	170,20	206,50
1998	1.863,70	39,60	166,90	206,50
1999	1.824,10	43,30	163,20	206,50
2000	1.780,80	47,30	159,20	206,50
2001	1.733,50	51,60	154,90	206,50
2002	1.681,90	56,40	150,10	206,50
2003	1.625,50	61,60	144,90	206,50
2004	1.563,90	67,20	139,30	206,50
2005	1.496,70	73,40	133,10	206,50
2006	1.423,30	80,20	126,30	206,50
2007	1.343,10	87,60	119,00	206,50
2008	1.255,50	95,60	110,90	206,50
2009	1.159,90	104,40	102,10	206,50
2010	1.055,50	114,00	92,50	206,50
2011	941,50	124,50	82,00	206,50
2012	817,00	136,00	70,50	206,50
2013	681,00	148,50	58,00	206,50
2014	532,60	162,10	44,40	206,50
2015	370,40	177,10	29,40	206,50
2016	193,40	193,40	13,10	206,50

Tabella 8bis - Piano ammort. mutuo altro istituto

Ente mutuante:				
Importo in milioni:				0
Tasso:				0
Durata in anni:				20
Numero rate semestrali costanti:				40
Rata di ammortamento semestrale:				0,00
Costo annuale di ammortamento mutuo:				0,00
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
1996	anno di concessione del mutuo			
1997	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00

4. ANALISI DEI COSTI

I costi, al netto di imposte, sono stati considerati a valori costanti senza tener conto dell'inflazione; essi pertanto variano solo in funzione del grado di utilizzo dell'impianto

Tabella 9 - Proiezione dei costi di gestione

(valori in milioni di lire)

anni	personale (1)	manut. (2)	acqua	energia elettrica	reagenti	materiali di consumo	altre spese (3)	TOTALE
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1997	50,00	30,00	0,00	10,00	0,00	11,00	5,00	**106,00**
1998	50,00	30,00	0,00	12,00	0,00	12,00	5,00	**109,00**
1999	50,00	30,00	0,00	14,00	0,00	13,00	5,00	**112,00**
2000	50,00	30,00	0,00	16,00	0,00	14,00	5,00	**115,00**
2001	50,00	30,00	0,00	18,00	0,00	15,00	5,00	**118,00**
2002	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2003	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2004	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2005	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2006	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2007	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2008	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2009	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2010	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2011	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2012	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2013	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2014	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2015	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2016	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**

(1) per i costi del personale occorre fornire una descrizione completa dell'organico con indicazione delle qualifiche, turni e paghe
(2) per la manutenzione ordinaria è necessario indicare i coefficienti utilizzati
(3) occorre un'analitica descrizione delle componenti della voce "altre spese"

Tabella 10 - Struttura dei costi di gestione a regime

(valori in milioni di lire)

anno	personale	manut.	acqua	energia elettrica	reagenti	materiali di consumo	altre spese	TOTALE
2002	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**

Tabella 11 - Riepilogo dei costi di esercizio

(valori in milioni di lire)

anni	costi di gestione	ammortam. tecnico	oneri finanziari	spese generali amministrazione	TOTALE
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1997	106,00	82,25	170,20	5,00	**363,45**
1998	109,00	82,25	166,86	5,00	**363,11**
1999	112,00	82,25	163,21	5,00	**362,46**
2000	115,00	82,25	159,23	5,00	**361,48**
2001	118,00	82,25	154,88	5,00	**360,13**
2002	120,00	74,25	150,13	5,00	**349,38**
2003	120,00	66,00	144,94	5,00	**335,94**
2004	120,00	49,50	139,27	5,00	**313,77**
2005	120,00	49,50	133,09	5,00	**307,59**
2006	120,00	49,50	126,33	5,00	**300,83**
2007	120,00	49,50	118,95	5,00	**293,45**
2008	120,00	49,50	110,90	5,00	**285,40**
2009	120,00	49,50	102,10	5,00	**276,60**
2010	120,00	49,50	92,49	5,00	**266,99**
2011	120,00	49,50	82,00	5,00	**256,50**
2012	120,00	49,50	70,54	5,00	**245,04**
2013	120,00	49,50	58,03	5,00	**232,53**
2014	120,00	49,50	44,36	5,00	**218,86**
2015	120,00	49,50	29,44	5,00	**203,94**
2016	120,00	49,50	13,15	5,00	**187,65**

5. ANALISI ALTRI RIENTRI

Tabella 12 - Rientri non derivanti da tariffa (1)

(valori in milioni di lire)

importo ammesso a contributo	100,00
tasso contrib.ne	0,09
durata contrib.ne	20
valore annuo contributo	10,95

anni	Scissione contributo in quota		altri rientri	contributi ente	altri contributi	TOTALE
	capitale	interessi				
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1997	1,95	9,00	0,00	0,00	0,00	**10,95**
1998	2,13	8,82	0,00	0,00	0,00	**10,95**
1999	2,32	8,63	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2000	2,53	8,42	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2001	2,76	8,20	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2002	3,01	7,95	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2003	3,28	7,68	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2004	3,57	7,38	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2005	3,89	7,06	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2006	4,25	6,71	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2007	4,63	6,33	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2008	5,04	5,91	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2009	5,50	5,46	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2010	5,99	4,96	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2011	6,53	4,42	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2012	7,12	3,83	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2013	7,76	3,19	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2014	8,46	2,50	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2015	9,22	1,73	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2016	10,05	0,90	0,00	0,00	0,00	**10,95**

Specificare la natura, criterio di determinazione ed eventuale riferimento normativo:
es. contributo in conto rata ammortamento mutuo di £ 10.954.650 ex lege n. .... del ....

6. COSTRUZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFA

Tabella 13 - Piano economico finanziario (art. 46 D.L.vo n. 504/92) [1]

(valori in milioni di lire)

COSTI		RICAVI	
Costi di gestione	120,00	**Proventi da tariffa**	341,49
Spese generali di amm.ne	5,00	**Rientri non derivani da tariffa**	
Ammortamenti		- Contribuzioni c/amm.to (quota interessi)	7,95
- tecnico	74,25	- Altri rientri e contributi	0,00
- finanziario (interessi mutuo)	150,13		
TOTALE COSTI	**349,38**	**TOTALE RICAVI**	**350,49**

La costruzione del piano è stata effettuata con riferimento all'esercizio 2002.

Determinazione preliminare della tariffa:

(tot.costi - rientri non deriv. da tariffa)/obiettivi di vendita =
= (349,38 - 7,95)/606.000 = 0,000563 lire/mc

La tariffa così determinata, applicata agli obiettivi di vendita di progetto, garantisce il raggiungimento dell'equilibrio nel 2002.

L'ente, tuttavia, può conseguire un uguale ammontare di ricavi adottando la tariffa di 415 lire/mc da applicarsi per intero agli obiettivi di vendita di progetto e, per la parte incrementale rispetto a quella precedentemente adottata, all'ammontare di servizio già erogato (domanda già soddisfatta da ente mutuatario).

Ciò al fine di assicurare parità di trattamento a tutti gli utenti.

Tabella 14 - Tariffa unitaria al netto di imposte

(valori in milioni di lire)

SEZIONE 1	
Tariffa che si intende adottare per gli obiettivi di vendita:	
servizio 1	0,000415
servizio 2	0,000000

SEZIONE 2	
Eventuale incremento rispetto alla tariffa già adottata per la domanda soddisfatta:	
servizio 1	0,000015
servizio 2	0,000000

7. VERIFICA SUSSISTENZA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Tabella 15 - Proiezione dei conti economici previsionali
(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri rientri	costi di gestione	ammort. tecnico	oneri finanz.	spese generali amm.ne	risultato netto	fattore di sconto	risult. netto attual.
	su obiett. vendita	su dom. già soddi.								
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**0,00**
1997	215,80	90,00	9,00	106,00	82,25	170,20	5,00	(48,65)	0,92	**(44,63)**
1998	219,95	90,00	8,82	109,00	82,25	166,86	5,00	(44,34)	0,84	**(37,32)**
1999	224,10	90,00	8,63	112,00	82,25	163,21	5,00	(39,73)	0,77	**(30,68)**
2000	228,25	90,00	8,42	115,00	82,25	159,23	5,00	(34,80)	0,71	**(24,66)**
2001	249,00	90,00	8,20	118,00	82,25	154,88	5,00	(12,93)	0,65	**(8,41)**
2002	251,49	90,00	7,95	120,00	74,25	150,13	5,00	0,06	0,60	**0,04**
2003	251,49	90,00	7,68	120,00	66,00	144,94	5,00	13,23	0,55	**7,24**
2004	251,49	- 90,00	7,38	120,00	49,50	139,27	5,00	35,10	0,50	**17,61**
2005	251,49	90,00	7,06	120,00	49,50	133,09	5,00	40,96	0,46	**18,86**
2006	251,49	90,00	6,71	120,00	49,50	126,33	5,00	47,37	0,42	**20,01**
2007	251,49	90,00	6,33	120,00	49,50	118,95	5,00	54,37	0,39	**21,07**
2008	251,49	90,00	5,91	120,00	49,50	110,90	5,00	62,01	0,36	**22,05**
2009	251,49	90,00	5,46	120,00	49,50	102,10	5,00	70,35	0,33	**22,95**
2010	251,49	90,00	4,96	120,00	49,50	92,49	5,00	79,46	0,30	**23,78**
2011	251,49	90,00	4,42	120,00	49,50	82,00	5,00	89,42	0,27	**24,56**
2012	251,49	90,00	3,83	120,00	49,50	70,54	5,00	100,29	0,25	**25,26**
2013	251,49	90,00	3,19	120,00	49,50	58,03	5,00	112,16	0,23	**25,92**
2014	251,49	90,00	2,50	120,00	49,50	44,36	5,00	125,12	0,21	**26,53**
2015	251,49	90,00	1,73	120,00	49,50	29,44	5,00	139,28	0,19	**27,09**
2016	251,49	90,00	0,90	120,00	49,50	13,15	5,00	154,75	0,18	**27,61**
									VAN	**164,85**

Tabella 16 - Proiezione dei flussi di cassa

(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri	Totale	costi di	rata mutuo	oneri	Totale	Saldi di
	su obiett. vendita	su dom. già soddi.	rientri	entrate	gestione	quota capitale	finanz.	spese	cassa
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	215,80	90,00	10,95	316,75	106,00	36,30	170,20	312,50	4,25
1998	219,95	90,00	10,95	320,90	109,00	39,64	166,86	315,50	5,40
1999	224,10	90,00	10,95	325,05	112,00	43,29	163,21	318,50	6,55
2000	228,25	90,00	10,95	329,20	115,00	47,28	159,23	321,50	7,70
2001	249,00	90,00	10,95	349,95	118,00	51,63	154,88	324,50	25,45
2002	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	56,38	150,13	326,50	25,94
2003	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	61,57	144,94	326,50	25,94
2004	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	67,23	139,27	326,50	25,94
2005	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	73,42	133,09	326,50	25,94
2006	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	80,17	126,33	326,50	25,94
2007	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	87,55	118,95	326,50	25,94
2008	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	95,61	110,90	326,50	25,94
2009	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	104,41	102,10	326,50	25,94
2010	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	114,02	92,49	326,50	25,94
2011	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	124,51	82,00	326,50	25,94
2012	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	135,97	70,54	326,50	25,94
2013	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	148,48	58,03	326,50	25,94
2014	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	162,14	44,36	326,50	25,94
2015	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	177,06	29,44	326,50	25,94
2016	251,49	90,00	10,95	352,44	120,00	193,36	13,15	326,50	25,94

Allegato C

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (ART. 46 D.L.vo 504/92)
(l'esempio qui rappresentato fa riferimento a voci di costo e dati puramente indicativi)

PROGETTO: costruzione palestra. COMUNE X

Anno previsto di concessione mutuo 1996

1. **VALUTAZIONE DEL BACINO DI UTENZA E STIMA DEI VOLUMI DI ATTIVITA'**

1.1 Bacino di utenza: Comune X, Comune confinante Z

1.2 Abitanti residenti di età compresa tra i 5 e i 65 anni: 35.000

1.3 Abitanti fluttuanti di età compresa tra i 5 e i 65 anni: 15.958

1.4 Attività sportiva settimanale per abitante: 2 ore

1.5 Permanenza media per abitante fluttuante: 16 settimane

1.6 Percentuale di abitanti ipoteticamente interessati: 5%

Stima domanda

Domanda potenziale: ore(35.000 abitanti x 5% x 2ore x 50settimane + 15.958 abitanti fluttuanti x 5% x 2ore x 16settimane) = ore 200.532

Tabella 1 - Analisi della domanda e dell'offerta nell'anno di redazione del progetto

servizio	quantità (../anno)				in milioni di lire	
	domanda potenziale	domanda soddisfatta		domanda da soddisfare	tariffa media	
		da ente mut.	da altri		ente mut.	altri soggetti
servizio 1	200.532	0	0	200.532	0,007000	0,000000
servizio 2	0	0	0	0	0,000000	0,000000

Domanda potenziale= domanda complessiva del servizio rinveniente dal bacino di utenza dell'opera
Domanda soddisfatta da ente mutuatario= quantità di servizio già fornita nell'ambito di detto bacino dall'ente mutuatario
Domanda soddisfatta da altri= quantità di servizio eventualmente fornita nello stesso bacino da altri soggetti
Domanda da soddisfare= differenza fra domanda potenziale e domanda soddisfatta

Tabella 2 - Capacità produttiva massima quantità (ore/anno)

Servizio 1	73.000
Servizio 2	0

10 ore di apertura x 20 persone x 365 giorni = 73.000

Capacità massima = quantità massima addizionale di servizio ottenibile dal nuovo impianto

Tabella 3 - Stima della domanda annua (ore/anno)

anni	SERVIZIO 1					SERVIZIO 2				
	domanda potenz.	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita	domanda potenz.	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita
		da ente mut.	da altri				da ente mut.	da altri		
1996	200.532	0	0	200.532	0	0	0	0	0	0
1997	200.532	0	0	200.532	44.000	0	0	0	0	0
1998	200.532	0	0	200.532	45.000	0	0	0	0	0
1999	200.532	0	0	200.532	47.000	0	0	0	0	0
2000	200.532	0	0	200.532	48.000	0	0	0	0	0
2001	200.532	0	0	200.532	50.000	0	0	0	0	0
2002	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2003	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2004	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2005	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2006	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2007	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2008	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2009	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2010	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2011	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2012	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2013	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2014	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2015	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2016	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0

Obiettivi di vendita = quantità addizionale di servizio che l'ente prevede di poter fornire a seguito della realizzazione dell'investimento

Tabella 4 - Previsioni di utilizzo (ore/anno)

anni	SERVIZIO 1			SERVIZIO 2		
	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo
1996	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1997	73.000	44.000	60,27%	0,00	0,00	0,00%
1998	73.000	45.000	61,64%	0,00	0,00	0,00%
1999	73.000	47.000	64,38%	0,00	0,00	0,00%
2000	73.000	48.000	65,75%	0,00	0,00	0,00%
2001	73.000	50.000	68,49%	0,00	0,00	0,00%
2002	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2003	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2004	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2005	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2006	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2007	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2008	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2009	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2010	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2011	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2012	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2013	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2014	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2015	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2016	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%

2. PROGETTO

Tabella 5 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione

(valori in milioni di lire)

anni	aree	opere civili	fabbricati	attrezz.	apparecch. elettron.	altre voci (1)	TOTALE
1996	20,00	0,00	1.500,00	150,00	40,00	265,00	**1.975,00**
1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
totale	**20,00**	**0,00**	**1.500,00**	**150,00**	**40,00**	**265,00**	**1.975,00**

(1) IVA e spese tecniche

Tabella 6 - Prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico

(valori in milioni di lire)

	aree	opere civili	fabbricati	attrezz.	apparecch. elettron.	altre voci	TOTALE
lavori	0,00	0,00	1.500,00	150,00	40,00	0,00	**1.690,00**
imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
iva [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	**100,00**
spese tec. [2]	0,00	0,00	150,00	15,00	0,00	0,00	**165,00**
allacciam.ti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
servitù	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
area	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,00**
altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALE	**20,00**	**0,00**	**1.650,00**	**165,00**	**40,00**	**100,00**	**1.975,00**
			Calcolo ammortamenti				
coeff.ti	0%	0%	3%	15%	20%	0%	TOTALE
durata (anni)	0,00	0,00	33,00	7,00	5,00	0,00	
costi ann.li	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
anni			Proiezione ammortamenti				
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1997	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
1998	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
1999	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2000	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2001	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2002	0,00	0,00	49,50	24,75	0,00	0,00	**74,25**
2003	0,00	0,00	49,50	16,50	0,00	0,00	**66,00**
2004	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2005	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2006	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2007	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2008	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2009	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2010	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2011	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2012	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2013	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2014	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2015	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2016	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**

[1] Nelle ipotesi di servizi a tariffa imponibile IVA, le singole voci di costo di ammortamento al netto di tale imposta.

[2] Le spese tecniche devono essere ripartite pro quota tra le diverse categorie di opere

3. FINANZIAMENTO

Tabella 7 - Piano di finanziamento dell'opera

(valori in milioni di lire)

Mutuo Cassa DD.PP.	1.900,00
Mutuo altri istituti	0,00
Contributo in c/capitale	0,00
Fondi bilancio	75,00
TOTALE	**1.975,00**

Tabella 8 - Piano ammort. mutuo Cassa DD.PP.

Ente mutuante:			Cassa dd.pp.	
Importo in milioni:				1.900,00
Tasso:				0,09
Durata in anni:				20
Numero rate semestrali costanti:				40
Rata di ammortamento semestrale:				103,30
Costo annuale di ammortamento mutuo:				**206,50**
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
1996	anno di concessione del mutuo			
1997	1.900,00	36,30	170,20	**206,50**
1998	1.863,70	39,60	166,90	**206,50**
1999	1.824,10	43,30	163,20	**206,50**
2000	1.780,80	47,30	159,20	**206,50**
2001	1.733,50	51,60	154,90	**206,50**
2002	1.681,90	56,40	150,10	**206,50**
2003	1.625,50	61,60	144,90	**206,50**
2004	1.563,90	67,20	139,30	**206,50**
2005	1.496,70	73,40	133,10	**206,50**
2006	1.423,30	80,20	126,30	**206,50**
2007	1.343,10	87,60	119,00	**206,50**
2008	1.255,50	95,60	110,90	**206,50**
2009	1.159,90	104,40	102,10	**206,50**
2010	1.055,50	114,00	92,50	**206,50**
2011	941,50	124,50	82,00	**206,50**
2012	817,00	136,00	70,50	**206,50**
2013	681,00	148,50	58,00	**206,50**
2014	532,60	162,10	44,40	**206,50**
2015	370,40	177,10	29,40	**206,50**
2016	193,40	193,40	13,10	**206,50**

Tabella 8bis - Piano ammort. mutuo altro istituto

Ente mutuante:				
Importo in milioni:				0
Tasso:				0
Durata in anni:				20
Numero rate semestrali costanti:				40
Rata di ammortamento semestrale:				0,00
Costo annuale di ammortamento mutuo:				**0,00**
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
1996	anno di concessione del mutuo			
1997	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1998	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1999	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2000	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2001	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2002	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2003	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2004	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2005	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2006	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2007	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2008	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2009	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2010	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2011	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2012	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2013	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2014	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2015	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2016	0,00	0,00	0,00	**0,00**

4. ANALISI DEI COSTI

I costi, al netto di imposte, sono stati considerati a valori costanti senza tener conto dell'inflazione; essi pertanto variano solo in funzione del grado di utilizzo dell'impianto

Tabella 9 - Proiezione dei costi di gestione
(valori in milioni di lire)

anni	personale (1)	manut. (2)	energia elet. e combust.	acqua	assicuraz.	altre spese (3)	TOTALE
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1997	50,00	30,00	10,00	1,00	10,00	5,00	**106,00**
1998	50,00	30,00	12,00	2,00	10,00	5,00	**109,00**
1999	50,00	30,00	14,00	3,00	10,00	5,00	**112,00**
2000	50,00	30,00	16,00	3,00	11,00	5,00	**115,00**
2001	50,00	30,00	18,00	3,00	12,00	5,00	**118,00**
2002	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2003	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2004	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2005	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2006	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2007	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2008	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2009	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2010	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2011	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2012	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2013	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2014	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2015	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2016	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**

(1) per i costi del personale occorre fornire una descrizione completa dell'organico con indicazione delle qualifiche, turni e paghe
(2) per la manutenzione ordinaria è necessario indicare i coefficienti utilizzati
(3) occorre un'analitica descrizione delle componenti della voce "altre spese"

Tabella 10 - Struttura dei costi di gestione a regime
(valori in milioni di lire)

anno	personale	manut.	energia elet. e combust.	acqua	assicuraz.	altre spese	TOTALE
2002	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	120,00

Tabella 11 - Riepilogo dei costi di esercizio

(valori in milioni di lire)

anni	costi di gestione	ammortam. tecnico	oneri finanziari	spese generali amministrazione	TOTALE
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1997	106,00	82,25	170,20	5,00	**363,45**
1998	109,00	82,25	166,86	5,00	**363,11**
1999	112,00	82,25	163,21	5,00	**362,46**
2000	115,00	82,25	159,23	5,00	**361,48**
2001	118,00	82,25	154,88	5,00	**360,13**
2002	120,00	74,25	150,13	5,00	**349,38**
2003	120,00	66,00	144,94	5,00	**335,94**
2004	120,00	49,50	139,27	5,00	**313,77**
2005	120,00	49,50	133,09	5,00	**307,59**
2006	120,00	49,50	126,33	5,00	**300,83**
2007	120,00	49,50	118,95	5,00	**293,45**
2008	120,00	49,50	110,90	5,00	**285,40**
2009	120,00	49,50	102,10	5,00	**276,60**
2010	120,00	49,50	92,49	5,00	**266,99**
2011	120,00	49,50	82,00	5,00	**256,50**
2012	120,00	49,50	70,54	5,00	**245,04**
2013	120,00	49,50	58,03	5,00	**232,53**
2014	120,00	49,50	44,36	5,00	**218,86**
2015	120,00	49,50	29,44	5,00	**203,94**
2016	120,00	49,50	13,15	5,00	**187,65**

5. ANALISI ALTRI RIENTRI

Tabella 12 - Rientri non derivanti da tariffa [1]

(valori in milioni di lire)

importo ammesso a contributo	100,00
tasso contrib.ne	0,09
durata contrib.ne	20
valore annuo contributo	10,95

anni	Scissione contributo in quota		altri rientri	contributi ente	altri contributi	TOTALE
	capitale	interessi				
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1997	1,95	9,00	0,00	0,00	0,00	**10,95**
1998	2,13	8,82	0,00	0,00	0,00	**10,95**
1999	2,32	8,63	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2000	2,53	8,42	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2001	2,76	8,20	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2002	3,01	7,95	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2003	3,28	7,68	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2004	3,57	7,38	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2005	3,89	7,06	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2006	4,25	6,71	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2007	4,63	6,33	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2008	5,04	5,91	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2009	5,50	5,46	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2010	5,99	4,96	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2011	6,53	4,42	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2012	7,12	3,83	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2013	7,76	3,19	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2014	8,46	2,50	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2015	9,22	1,73	0,00	0,00	0,00	**10,95**
2016	10,05	0,90	0,00	0,00	0,00	**10,95**

[1] Specificare la natura, criterio di determinazione ed eventuale riferimento normativo:
es. contributo in conto rata ammortamento mutuo di £ 10.954.650 ex lege n. .... del ....

6. COSTRUZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFA

Tabella 13 - Piano economico finanziario (art. 46 D.L.vo n. 504/92) [1]
(valori in milioni di lire)

COSTI		RICAVI	
Costi di gestione	120,00	**Proventi da tariffa**	341,49
Spese generali di amm.ne	5,00	**Rientri non derivani da tariffa**	
Ammortamenti		- Contribuzioni c/amm.to (quota interessi)	7,95
- tecnico	74,25	- Altri rientri e contributi	0,00
- finanziario (interessi mutuo)	150,13		
TOTALE COSTI	**349,38**	**TOTALE RICAVI**	**350,49**

La costruzione del piano è stata effettuata con riferimento all'esercizio 2002.

Determinazione preliminare della tariffa:

(tot.costi - rientri non deriv. da tariffa)/obiettivi di vendita =
= (349,38 - 7,95)/55.000 = 0,006208 lire/ora

La tariffa così determinata garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico dell'investimento (VAN>0), ma non rispetta il vincolo dell'equilibrio finanziario (saldi di cassa negativi).

In tale ipotesi l'ente potrà:

a) fissare, come in questo esempio, una tariffa più elevata in grado di soddisfare l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento;

b) non modificare la tariffa e prevedere appositi stanziamenti di bilancio tali da rendere i saldi di cassa maggiori o uguali a zero.

Tabella 14 - Tariffa unitaria al netto di imposte
(valori in milioni di lire)

Tariffa che si intende adottare per gli obiettivi di vendita:	
servizio 1	0,007000
servizio 2	0,000000

7. VERIFICA SUSSISTENZA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Tabella 14 - Proiezione dei conti economici previsionali
(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri rientri	costi di gestione	ammort. tecnico	oneri finanz.	spese generali di amm.ne	risultato netto	fattore di sconto	risult. netto attual.
	su objett. vendita	su dom. già soddi.								
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	308,00	0,00	9,00	106,00	82,25	170,20	5,00	(46,45)	1,00	(46,45)
1998	315,00	0,00	8,82	109,00	82,25	166,86	5,00	(39,29)	0,92	(36,04)
1999	329,00	0,00	8,63	112,00	82,25	163,21	5,00	(24,83)	0,84	(20,90)
2000	336,00	0,00	8,42	115,00	82,25	159,23	5,00	(17,05)	0,77	(13,17)
2001	350,00	0,00	8,20	118,00	82,25	154,88	5,00	(1,93)	0,71	(1,37)
2002	385,00	0,00	7,95	120,00	74,25	150,13	5,00	43,57	0,65	28,32
2003	385,00	0,00	7,68	120,00	66,00	144,94	5,00	56,74	0,60	33,83
2004	385,00	0,00	7,38	120,00	49,50	139,27	5,00	78,61	0,55	43,00
2005	385,00	0,00	7,06	120,00	49,50	133,09	5,00	84,47	0,50	42,39
2006	385,00	0,00	6,71	120,00	49,50	126,33	5,00	90,88	0,46	41,84
2007	385,00	0,00	6,33	120,00	49,50	118,95	5,00	97,88	0,42	41,34
2008	385,00	0,00	5,91	120,00	49,50	110,90	5,00	105,52	0,39	40,89
2009	385,00	0,00	5,46	120,00	49,50	102,10	5,00	113,86	0,36	40,48
2010	385,00	0,00	4,96	120,00	49,50	92,49	5,00	122,97	0,33	40,11
2011	385,00	0,00	4,42	120,00	49,50	82,00	5,00	132,93	0,30	39,78
2012	385,00	0,00	3,83	120,00	49,50	70,54	5,00	143,80	0,27	39,48
2013	385,00	0,00	3,19	120,00	49,50	58,03	5,00	155,67	0,25	39,21
2014	385,00	0,00	2,50	120,00	49,50	44,36	5,00	168,63	0,23	38,97
2015	385,00	0,00	1,73	120,00	49,50	29,44	5,00	182,79	0,21	38,75
2016	385,00	0,00	0,90	120,00	49,50	13,15	5,00	198,26	0,19	38,56
									VAN	469,02

Tabella 15 - Proiezione dei flussi di cassa

(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri rientri	Totale entrate	costi operativi	rata mutuo quota capit.	oneri finanziari	Totale spese	Saldi di cassa
	su obiett. vendita	su dom. già soddi.							
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1997	308,00	0,00	10,95	318,95	106,00	36,30	170,20	312,50	**6,45**
1998	315,00	0,00	10,95	325,95	109,00	39,64	166,86	315,50	**10,45**
1999	329,00	0,00	10,95	339,95	112,00	43,29	163,21	318,50	**21,45**
2000	336,00	0,00	10,95	346,95	115,00	47,28	159,23	321,50	**25,45**
2001	350,00	0,00	10,95	360,95	118,00	51,63	154,88	324,50	**36,45**
2002	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	56,38	150,13	326,50	**69,45**
2003	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	61,57	144,94	326,50	**69,45**
2004	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	67,23	139,27	326,50	**69,45**
2005	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	73,42	133,09	326,50	**69,45**
2006	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	80,17	126,33	326,50	**69,45**
2007	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	87,55	118,95	326,50	**69,45**
2008	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	95,61	110,90	326,50	**69,45**
2009	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	104,41	102,10	326,50	**69,45**
2010	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	114,02	92,49	326,50	**69,45**
2011	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	124,51	82,00	326,50	**69,45**
2012	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	135,97	70,54	326,50	**69,45**
2013	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	148,48	58,03	326,50	**69,45**
2014	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	162,14	44,36	326,50	**69,45**
2015	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	177,06	29,44	326,50	**69,45**
2016	385,00	0,00	10,95	395,95	120,00	193,36	13,15	326,50	**69,45**

PARTE QUINTA

GLI ALTRI SOGGETTI MUTUATARI

25. CONSORZI, AZIENDE SPECIALI, S.p.A. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

Per questi soggetti si rinvia, in generale, alla Circolare n.1203 pubblicata sulla G.U. del 28.1.1995 n. 23 (S.O. n. 11).

Per completare il quadro della materia si ritiene, tuttavia, di dover fare un cenno alle nuove disposizioni normative che la riguardano.

Il D.L. 28/8/95, n. 361 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/10/95, n. 437, all'art.5, comma 8 e seg., ha modificato la legge n.142/90 in materia di consorzi - in particolare i commi 1 e 7 bis dell'art. 25 ed i commi 1 e 1 ter dell'art.60 - superando il principio che imponeva il ricorso alla struttura consortile in presenza di servizi sovracomunali di natura imprenditoriale.

In base alle nuova normativa distinguiamo:

* i *consorzi imprenditoriali,* per i quali questo Istituto accetta le garanzie dirette, ossia le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive di bilancio, come chiarito nella citata Circolare n.1203;

* i *consorzi per funzioni* e *i consorzi per i servizi sociali,* ai quali si riconosce legittimazione attiva nel ricorso al credito della Cassa per la realizzazione e/o l'acquisto dei beni strumentali alla loro attività istituzionale, con riferimento alla disciplina vigente per gli Enti locali; la garanzia dei mutui assunti da tali Enti deve essere assicurata dai partecipanti con delegazioni di pagamento sui propri bilanci.

In considerazione del nuovo termine (30.6.1996) per l'adeguamento dei Consorzi alla legge n.142/90, dell'ampia deroga prevista per i consorzi idrici nonchè della ratio che sottende alla reintroduzione dei consorzi di funzioni, la Cassa depositi e prestiti non considera più l'avvenuta trasformazione una condizione per la concessione dei mutui.

26. CONSORZI DI BONIFICA

I Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario sono trattati separatamente, data la loro peculiare natura giuridico-amministrativa rispetto alle figure consortili esaminate al punto precedente.

Settori d'intervento

26.1 I Consorzi di bonifica possono ottenere mutui dalla Cassa per fronteggiare gli oneri a carico della proprietà consorziata, a seguito della esecuzione di opere di competenza del Consorzio.

E' questo l'unico caso nel quale la Cassa può intervenire non solo in via preventiva ma anche "a consuntivo" e cioé dopo che le opere siano state eseguite e collaudate.

Atti istruttori

26.2 Gli atti necessari per l'adesione di massima sono: la domanda in bollo e il provvedimento regionale concessivo del contributo, con il quale sono approvate le opere da finanziare e determinata la spesa a carico del Consorzio.

Qualora l'opera non fruisca del contributo regionale, il decreto dovrà essere sostituito, secondo la normativa della Cassa, dalla dichiarazione del Segretario del Consorzio sull'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente.

Gli atti necessari alla *concessione del mutuo* sono elencati nei Modelli allegati alla presente Circolare.

Garanzia

26.3 Per questi Consorzi si accettano le delegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al R.D. 13/12/1933 n. 215.

Per l'atto di delega vedi apposito Modello.

Erogazioni

26.4 Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 1.12.1995 occorre inviare i documenti giustificativi di spesa vistati dal Capo dell'Ufficio tecnico del Consorzio o, se questo Ufficio manchi, dal Direttore dei lavori.

27. COMUNITA' MONTANE

Le comunità montane sono enti mutuatari della Cassa ai sensi dell'art. 6 della legge 21/12/84 n. 887 che ha modificato l'art. 68 del R.D. 2/1/1913 n. 453.

Natura, ruolo e funzioni di questi Enti locali trovano oggi disciplina nel Capo IX della legge n. 142/90, che gli riconosce, tra l'altro, autonomia statutaria, nell'ambito di quanto disposto dalle leggi statali e regionali.

La legge n. 97/94 ha ridefinito in maniera organica le attribuzioni di tali enti.

Settori d'intervento

27.1 Le possibilità di intervento riconosciute alle Comunità montane dalle norme in vigore possono essere articolate in:

a) funzioni proprie, attribuite dalla normativa comunitaria, statale o regionale, che dispone interventi speciali per la montagna;

b) funzioni delegate dai Comuni e dalle Province.

Il campo d'azione è, come può notarsi, estremamente vasto e sostanzialmente corrispondente all'attività di investimento degli altri Enti locali mutuatari della Cassa. Sia in presenza di compiti istituzionali che di quelli delegati, possono pertanto richiedersi mutui per tutte le opere indicate nell'art. 1 del D.M. Tesoro 1.12.1995, oltre che, ovviamente, per l'acquisizione di terreni montani ed il loro rimboschimento (ex art. 8 legge n. 358/87).

Atti istruttori

27.1.1 Per ottenere i finanziamenti occorre seguire le istruzioni generali con l'avvertenza che, in caso di funzioni delegate, il Segretario della Comunità deve citare gli estremi della delibera comunale di delega.

Delega a contrarre mutui

27.2 La delega a contrarre mutui e una figura del tutto nuova introdotta dall'art.11, comma 2, della legge n. 97/94.

Tale articolo stabilisce che i comuni montani possono delegare le comunità montane a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito.

Le Comunità montane, per effetto della delega in parola si trovano a svolgere un ruolo di intermediazione, imputando a sè il mutuo per opere che sono o verranno acquisite al demanio o al patrimonio di altri soggetti.

Atti istruttori

27.2.1 Per l'attuazione concreta dell'art.11, comma 2 della legge n. 97/1994, si precisa che, dal punto di vista istruttorio, tutti gli atti e le attestazioni di rito devono pervenire dalla Comunità montana intestataria del finanziamento. Alcuni atti, tuttavia, devono essere stati assunti dal comune delegante titolare dell'investimento. Si tratta, in particolare, del piano economico-finanziario - se richiesto - e dell'approvazione del progetto definitivo. Il Segretario della Comunità deve attestare la proprietà dell'operà in capo al comune delegante.

Garanzia

27.3 L'art. 8 della legge n. 440/87 autorizza le Comunità montane a garantire direttamente i mutui, seguendo la medesima normativa di Comuni e Province.

Per il limite alla delegabilità delle entrate, data la diversa struttura del bilancio, l'importo globale degli interessi contenuti nelle rate di ammortamento dovute, non deve complessivamente superare il 25 per cento delle entrate dei primi due titoli del bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo, ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo n. 77/85.

Per l'*atto di delega* valgono le medesime disposizioni dei Comuni e delle Province (Cfr. punto 6).

Erogazioni

27.4 Nessuna particolarità rispetto ai Comuni ed alle Province. Si precisa, tuttavia, che in caso di delega a contrarre di cui all'art. 11, comma 2 della legge n. 97/1994, le domande di somministrazione sono prodotte dalla Comunità montana, sulla base dei documenti giustificativi di spesa emessi dal Comune delegante - appaltatore delle opere -, corredati dal visto dell'Ufficio Tecnico di entrambi gli Enti.

28. BACINI IMBRIFERI MONTANI

I Consorzi obbligatori, costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 959/53 tra Comuni compresi in bacini imbriferi, sono soggetti mutuatari della Cassa.

Tali Enti non sono soggetti alla riforma introdotta dalla legge n. 142/90, in quanto preesistenti in base a legge speciale, che ha attribuito agli stessi particolari finalità (impiego dei sovraccanoni corrisposti dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche).

I suddetti consorzi possono, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 887/84, "rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti dai sovraccanoni delle acque di cui alla legge 959/53".

In analogia a quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 440/87 i mutui dei B.I.M. possono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle entrate effettive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, deliberato dall'assemblea consortile.

Circa il limite di indebitamento: nessun mutuo può essere direttamente contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio del Consorzio, sommato all'ammontare degli interessi precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate effettive, accertate in base al conto economico dell'esercizio precedente.

Inoltre, nessun mutuo può essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui è deliberata l'assunzione del mutuo, risulti un disavanzo di gestione.

PARTE SESTA

IL RAPPORTO CON L'UTENZA

29. LA LEGGE 241/90

La legge n. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi", ha richiamato tutte le Pubbliche Amministrazioni ad adeguare la propria azione a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, oltre che di stretta legalità, ed ha attribuito alle stesse il potere di autodeterminare le norme attuative dei suddetti criteri.

Questo Istituto, che da sempre ha privilegiato il rapporto diretto di informazione e di comunicazione con l'utenza, anche attraverso strumenti quali le "circolari" e il servizio "Telecassa", ha dato contenuto e reso operative le disposizioni della legge citata, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi offerti dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica, con le determine direttoriali 15/1/1992 (G.U. n. 22 del 28/1/92) e 13/11/1992 (G.U. n. 290 del 10/12/92) per i procedimenti amministrativi e con determina direttoriale 10/20/1993 (G.U. n. 69 del 24/3/93 - foglio delle inserzioni) per l'accesso ai documenti.

30. LA COMUNICAZIONE: IL TELEFAX

In forza dell'art.6, comma 2 della legge n. 412/1991 nonchè dell'art. 6-quater della legge n. 80/1991 viene riconosciuta validità ai documenti trasmessi via telefax, di cui risulta certa la provenienza.

Quest'ultima condizione impedisce di accettare documenti trasmessi via fax da sedi diverse da quelle dell'ente mutuatario.

Si invitano gli Enti ad omettere, una volta optato per tale sistema di comunicazione, la trasmissione della medesima documentazione nelle vie ordinarie, al fine di evitare inutili duplicazioni.

Si rammenta che esulano dalla normativa richiamata tutti gli atti di costituzione di garanzia.

Pertanto, devono necessariamente essere acquisiti in originale le delegazioni di pagamento, i decreti di concessione di contributo ed ogni altro documento rilasciato per il predetto fine.

31. VARIE

Informazioni telefoniche

31.1 La quantità di lavoro che giornalmente viene svolta dalla Cassa non permette ai Dirigenti e ai Funzionari di rispondere a tutte le richieste di informazioni telefoniche.

Nella tradizionale attenzione della Cassa ai propri utenti, per migliorare comunque la comunicazione si è attivata, presso l'Ufficio Informazioni, una postazione telefonica n. **06/47235074** dedicata esclusivamente a tale servizio, in funzione dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Servizio informativo "telecassa"

31.2 Un altro canale di informazione è costituito dal servizio "**Telecassa**", realizzato sul sistema Videotel della TELECOM.

Si tratta di un servizio informativo rapido, di facile consultazione, fornito **gratuitamente** dalla Cassa DD.PP. **esclusivamente** ai propri Enti mutuatari.

Il "Telecassa" consente di ottenere in tempo reale informazioni sulla situazione analitica e complessiva di tutti i mutui in essere: fasi istruttorie; valuta, numero ed importo dei mandati di pagamento; somme residue; elenco mutui, ecc.

Tale servizio consente, inoltre:

- di ottenere in video il corpo sistematico delle norme che regolano l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti (leggi, circolari);
- di ottenere, in tempo reale, notizie su variazioni di normative e direttive, al verificarsi delle stesse;

La password di accesso è fornita dalla Cassa su semplice richiesta del legale rappresentante dell'Ente, in carta libera, **senza assunzione di alcun onere finanziario**, in quanto, come già detto, il servizio informativo Telecassa e' **completamente gratuito**. E' però indispensabile che l'Ente risulti abbonato alla TELECOM per il servizio pubblico Videotel, poichè è tramite questo sistema che viene fornito il Telecassa (pagina Videotel ***788#**).

Il Nuovo Sistema Informativo Finanziamenti

31.3 La strada dell'informatizzazione, intrapresa nel lontano 1958, ha registrato il graduale ma costante sforzo dell'Istituto volto al miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia della sua azione.

Nel corso del 1996 partiranno in esercizio alcuni dei sottosistemi (Normativa, Documenti, Istruttoria, Movimento fascicoli, Protocollo, Anagrafica) del Nuovo Sistema Informativo Finanziamenti, che ha le seguenti caratteristiche:

- gestione di dati coerenti, completi e non ridondanti;
- elaborazioni in tempo reale;
- flessibilità gestionale rispetto alle normative;
- integrazione con altri sistemi.

Il nuovo Sistema garantirà un'ulteriore riduzione dei tempi di risposta all'utenza, e comporterà la modifica della consueta modulistica in uso nei rapporti con la stessa.

Ricevimento del pubblico

31.4 Al piano terra della Cassa è in funzione l'"Ufficio informazioni" che fornisce chiarimenti circa le procedure concernenti l'istruttoria dei mutui e notizie sulle operazioni in corso e riceve la documentazione istruttoria. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, si fa presente che tutte le notizie possono essere richieste soltanto dai diretti interessati ovvero da terzi muniti di regolare delega. Ove l'Ufficio informazioni non sia in grado di soddisfare le richieste dell'utente, questi è indirizzato al Dirigente del servizio competente.

E' consentito accedere agli uffici della Cassa tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Precisazione

31.5 Si rammenta che, per motivi tecnici e contabili, le istanze prodotte all'Istituto nel mese di dicembre di ogni anno sono evase con formale provvedimento nel successivo mese di gennaio.

Si richiama infine l'attenzione degli Enti sulla assoluta necessità di indicare, per esteso, le generalità dei firmatari di richieste, dichiarazioni o attestazioni.

Le firme devono risultare leggibili.

PARTE SETTIMA

APPENDICE

32. LE NOVITÀ LEGISLATIVE

In questo capitolo sono elencate in modo sintetico ed unitario le numerose novità legislative, contenute in provvedimenti diversi, che incidono sulla attività della Cassa depositi e prestiti.

Si tratta sia di disposizioni che hanno già trovato una loro trattazione sistematica all'interno della Circolare, in quanto a regime, sia di norme le cui procedure attuative non risultano ancora interamente attivate.

32.1 Nuova modalità di ammortamento

Art. 5, comma 7 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. Per la procedura "a regime" si rinvia ai punti 7 e 15.2 della presente Circolare.
Per il differimento dell'inizio dell'ammortamento dei mutui concessi nel 1995, la Cassa ha già comunicato a tutti gli Enti mutuatari interessati le modalità, il termine e le condizioni per la procedibilità dell'operazione. Si ribadisce in questa sede che le istanze di differimento che risulteranno pervenute alla Cassa oltre il 31.3.1996 non potranno essere prese in considerazione.

32.2 Retrocessione parziale di quote di ammortamento su somme non somministrate

Art. 5, comma 9 del decreto-legge decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 (Cfr. punto 15.8).

32.3 I consorzi

Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.437 (Cfr. punto 25).

32.4 Le aziende di trasporto

L'art. 5, comma 1 del D.L. n. 444/95, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, autorizza gli enti locali ad assumere mutui con gli Istituti di credito, con oneri a carico del proprio bilancio, anche per la copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.

Il comma 2 dello stesso articolo autorizza l'intervento della Cassa per la concessione di mutui ventennali, a carico del bilancio dell'ente locale, per la copertura delle anticipazioni concesse alle proprie aziende speciali o consortili alla data di entrata in vigore del decreto, per il ripiano degli anni 1987-1994 e dei contributi di gestione di cui al D.L. n. 310/90.

In base alla procedura amministrativa codificata dalla Cassa, la domanda di finanziamento deve essere corredata da una dichiarazione del Segretario da cui risulti:

a) la natura dell'anticipazione (ripiano o contributi di gestione) e il relativo importo;

b) gli estremi della delibera con cui è stata concessa l'anticipazione;

c) gli estremi del relativo mandato di pagamento disposto in favore della azienda speciale o consortile di trasporto;

d) la vigenza dell'anticipazione.

32. 5
Smaltimento rifiuti e mutui c.d. lett. a)

Il 5° comma dell'art. 5 del D.L. n. 444/95, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, estende la possibilità, per quelle Regioni che avessero ancora disponibilità residue sui fondi della legge n. 441/87 per lo smaltimento dei rifuiti, di utilizzare le stesse anche a favore delle aziende speciali o delle società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Aziende e società sono state individuate anche quali beneficiarie di eventuali novazioni soggettive di mutui per opere igieniche, già concessi a comuni con meno di 5.000 abitanti (mutui c.d. "lett. a").

32.6
Mutui per maggiori oneri di esproprio

L'art.10 del D.L. n. 444/95, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, riattiva le risorse di cui alla legge n. 458/88, stabilendo che le domande di mutuo devono essere presentate alla Cassa entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Sull'argomento verrà pubblicata una circolare specifica, corredata dei modelli istruttori necessari.

Per evitare di trasmettere documenti incompleti o inesatti si invitano gli Enti a presentare la documentazione dopo la pubblicazione sulla G.U. della Circolare.

32.7
Fondo rotativo per la progettualità

Nella legge 28.12.1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", all'art.15 e stato istituito, presso la Cassa, un fondo rotativo per la progettualità finalizzato a fornire risorse anticipate per l'elaborazione dei progetti e studi connessi, al fine della realizzazione di interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.

La cifra messa a disposizione, pur consistente, potrebbe presentarsi insufficiente alla totalità degli investimenti in opere infrastrutturali che si prevedono necessarie e per le quali esiste una richiesta di progettualità.

Per gestire al meglio le risorse disponibili, raggiungendo concretamente l'obiettivo che ha portato alla istituzione del fondo e cioè l'attivazione delle risorse comunitarie, anche su questa materia la Cassa si riserva di elaborare una circolare specifica che verrà pubblicata sulla G.U.

32.8
Rinegoziazione mutui

La Cassa ha comunicato a tutti gli Enti interessati dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'art. 5, comma 6 del D.L. n. 444/95, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, le modalità, il termine e le condizioni per la procedibilità dell'operazione.

Si rammenta in questa sede che decorso il termine del 15.3.1996 per la trasmissione della relativa istanza, gli Enti non potranno più avvalersi, essendo prevista da disposizione speciale, della facoltà di cui alla norma in parola. Non sarà pertanto possibile effettuare rinegoziazioni con effetto sugli esercizi successivi al 1996.

32.9
Mutui alle Camere di Commercio e all'Unioncamera

Per l'attivazione dei finanziamenti previsti dall'art. 3-ter della legge 15.11.1995, n. 480, questo Istituto, di concerto con i rappresentanti dell'Unioncamere, sta in questi giorni approntando una apposita procedura informatica ed ammistrativa, di cui sara data comunicazione agli enti interessati con l'emanazione di una circolare esplicativa.

Con quest'ultima saranno in dettaglio specificati l'ambito oggettivo, la procedura, le garanzie e la documentazione istruttoria dei mutui della specie.

32.10
Competenze Consiglio/Giunta

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", con l'art. 1, comma 89 apporta modifiche all'art. 32, comma 2, lett. *i)* della legge n. 142/90, attribuendo alla competenza del Consiglio *"la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari"*.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Falcone

PARTE OTTAVA

SCHEMI DI MODELLI

1. Schema di dichiarazione ai fini dell'adesione
2. Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui
3. Schema di deliberazione per l'assunzione dei mutui
4. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sulle entrate proprie
5. Schema di delega di pagamento entrate dell'Ente
6. Elenco documenti da prodursi dai Consorzi di bonifica
7. Schema di deliberazione per i Consorzi di bonifica
8. Schema di delega di pagamento per i Consorzi di bonifica

Mod. II - 01 - 502 1/96

SCHEMA DI ATTESTAZIONE E DOCUMENTI DA PRODURRE PER L'ADESIONE DI MASSIMA

A) un'attestazione del Segretario/Direttore contenente le indicazioni di cui ai punti

- **(PER LE AZIENDE SPECIALI)**

[1] - che con delibera consiliare/assembleare n. .... del .... è intervenuta l'autorizzazione a contrarre direttamente i mutui, ovvero che ai sensi della legge 142/90 è stato approvato lo statuto dell'azienda, con deliberazione consiliare n. .... del ....;

- **(PER TUTTI GLI ENTI)**

[2] - che il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del D.L.vo 504/92 è stato approvato con delibera n. .... del .... (sempre antecedente alla delibera di approvazione del progetto esecutivo), divenuta esecutiva/definitiva a tutti gli effetti di legge ovvero munita della clausola di immediata eseguibilità;

[3] - che il progetto definitivo/esecutivo dell'opera di £ .... da realizzare con il mutuo indicato in oggetto, è stato approvato dalla Giunta/Organo competente con deliberazione n. .... del ....;

[4] - che l'opera viene acquisita al demanio o al patrimonio dell'Ente ovvero che l'Ente mutuatario è titolare di un diritto reale di godimento (diritto di superficie ex art. 952 e seg. c.c.; usufrutto ex art. 978 e seg. c.c.; uso ex art. 1021 c.c.) sull'opera finanziata per tutta la durata di ammortamento del mutuo;

- **(se la garanzia del mutuo è assunta da ente/i diverso/i dall'intestatario)**

[5] - che il mutuo sarà garantito da .... con ....;

- **(finanziamenti parziali)**

[6] - che l'Ente intende fare fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con ....,

- **(acquisto immobili e/o ristrutturazione)**

[7] - che sulla congruità del prezzo di acquisto dell'immobile da destinare a .... è stato acquisito il parere dell'Ufficio tecnico erariale o del Capo dell'Ufficio Tecnico; per gli Enti sprovvisti di Ufficio Tecnico, perizia giurata;

- **(per impianti sportivi)**

[8] - che è stato acquisito il parere favorevole del CONI sull'idoneità tecnico-sportiva dell'impianto progettato;
- relazione tecnica;

- **(varie)**

[9] -

[10] -

B) i seguenti documenti:

[1] - relazione tecnica e quadro economico;

[1] bis ....

[1] ter ....

- **(per edilizia giudiziaria e carceraria)**

[2] - attestazione del Ministero di Grazia e Giustizia circa l'ammissione della spesa al beneficio dell'ammortamento a carico dello Stato;

- **(per Consorzi e Aziende speciali)**

[3] - statuto vigente del Consorzio;

- **(per gli investimenti destinati all'esercizio di servizi imprenditoriali)**

[4] - copia del piano economico finanziario redatto, ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo n. 504/92, in conformità delle indicazioni contenute nella Circolare .... pubblicata sulla G.U. n. .... del ....

Mod. II - 01 - 303 1/96

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

A) DOCUMENTAZIONE BASE

1) copia di delibera di assunzione del mutuo, conforme allo schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

2) dichiarazione del Segretario/Direttore/Presidente del Collegio Sindacale ai fini della concessione.

B) GARANZIA

1) atto di delega da compilarsi sugli uniti modelli, per n. .... rate semestrali di ammortamento, da trarsi sulle entrate afferenti:

- primi due titoli di bilancio (art. 46 D.L.vo n. 77/1995 - *Comunità montane)*
- primi tre titoli di bilancio (art. 46 D.L.vo n. 77/1995 - *Comuni e Province)*
- proprie entrate effettive accertate (art. 10-bis legge 440/87 - *Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali, Consorzi misti imprenditoriali)*
- proprie entrate effettive *(S.p.A.)*

L'atto stesso dovrà essere **notificato** al Tesoriere/Cassiere. Per le S.p.A. la delega/mandato irrevocabile dovrà essere, oltre che notificata, accettata dall'Istituto mandatario.

C) CONTRIBUTO REGIONALE

1) copia - debitamente autenticata - del decreto concessivo del contributo regionale, con l'impegno di corrisponderlo direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con l'annotazione dell'impegno di spesa assunto dal competente organo (Uff. Ragioneria o Uff. corrispondente) sul bilancio corrente e per i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi in coincidenza con il periodo di ammortamento.

N.B.) Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualità di ammortamento non dovranno essere prodotti gli atti relativi alla garanzia.

Mod. II-01-304 1/96

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

A) - DELIBERA BASE

VISTO (esposizione dei fatti);

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo;

DELIBERA

(per l'Ente mutuatario)

1) - di assumere con la Cassa depositi e presititi un mutuo di £. .... per ....;

2) - di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

(per l'Ente mutuatario e/o garante)

4) - di garantire per la quota di £. del mutuo di £. da concedersi a per ....,

B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE

5) - di restituire il mutuo in n. .... **rate semestrali**, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

6) - *(Comuni e Province - Comunità montane)*
di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio;

- *(Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali e Consorzi misti imprenditoriali)*
di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere/Cassiere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato;

- *(S.p.A.)*

- di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con delega-mandato irrevocabile all'Istituto di credito .... a valere sulle proprie entrate desunte dal bilancio dell'esercizio precedente;

- di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con fidejussione bancaria solidale;

7) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

8) - di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo della rata di ammortamento, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi /dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Comuni, Province e Comunità montane) / dell'art. 10 bis della legge 440/87 (per le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali, Consorzi misti imprenditoriali);

8 bis *(per le sole S.p.A)*;

- di conferire all'Istituto di credito .... mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, con l'obbligo, in caso di ritardato pagamento, del pagamento della mora;

9) - di iscrivere la rata di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;

10) - di prendere atto che il Tesoriere - Cassiere/Istituto di credito mandatario è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI

11) - che le semestralità di ammortamento di £. vengono garantite dall'Ente .... con le entrate proprie, come da delibera n. .... del ....

D) - CON CONTRIBUTO REGIONALE

12) - di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del ....% concesso per la durata di .... anni sulla spesa di £. ....

N.B: - Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualità di ammortamento, dovranno essere deliberati soltanto i punti A) - 1) -2) - 3) e D) - 12).

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutività
(per gli Enti soggetti)

Mod. II-01-305 1/96

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazioni su entrate proprie)

Oggetto: Mutuo di £
per ....
posizione n.

Il sottoscritto
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto il D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. .... ,
Sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- (Comuni - Province - Consorzi "per funzioni" e "per servizi sociali" - Comunità montane)

☐ - che sono state adempiute le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della delibera dell'organo competente .... n. .... del ....
di assunzione del mutuo nonché della procedura di controllo ai sensi degli artt. 45, 46, 47 della legge 8/6/1990, n. 142 (citare diversa specifica normativa per le Regioni a statuto speciale) e che tale atto è, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge, ovvero è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità;

- (Comuni - Province - Comunità montane)

☐ - che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il quarto delle entrate dell'Ente relative ai primi tre/due titoli del bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo, ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995;

☐ -

IL SEGRETARIO
(Nome, Cognome e Firma)

☐ barrare le caselle interessate

Mod. II - 01 - 310 1/96

Pos. ....
della Cassa DD.PP.

(Comuni - Province - Comunità Montane - Consorzi imprenditoriali - Consorzi misti imprenditoriali - Aziende Speciali)

ENTRATE PROPRIE

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (1) del

Vista la deliberazione in data n. .... , divenuta esecutiva/definitiva a tutti gli effetti, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di Lire per .... ,

Visto che il detto mutuo è da estinguersi in (2) anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, di Lire (3)

Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi due-tre titoli del bilancio/alle proprie entrate effettive accertate;

Visto che con la suddetta deliberazione è stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere/Cassiere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

DELEGA

Il Tesoriere/Cassiere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento entro il 30 giugno e 31 dicembre in ognuno degli anni dal (4) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (5)
(Lire ....) della quale sara discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(6) lì

li (7)

(NOTE A TERGO)

Timbro d'ufficio

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto [ ] [ ] dichiara di avere

(generalità) **(qualifica del notificante)**

oggi notificato il presente atto di delega al Tesoriere/Cassiere [ ]

(ragione sociale)

consegnandone copia nelle mani del Sig. [ ] [ ]

(generalità) **(qualifica)**

lì

(luogo) (data)

(firma)

NOTE:

1) Il Presidente, il Sindaco, il Direttore dell'Azienda/Consorzio;

2) Numero degli anni di ammortamento;

3) Ammontare delle rate semestrali di ammortamento;

4) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo, ovvero dal secondo anno successivo, qualora l'ente si avvalga della facoltà di cui all'art. 5, comma 7 del D.L. n. 444/1995;

5) Ammontare della rata semestrale;

6) Luogo e data di emissione della delega;

7) Il Presidente della Comunità montana, dell'Amministrazione provinciale, il Sindaco, il Direttore dell'Azienda/Consorzio.

Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77

art. 48

1) Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2) L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale.

art. 62

A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Mod. II - 01 - 323 1/96

ATTI DA PRODURSI DAI CONSORZI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE DI BONIFICA

1) copia, in bollo, con visto del Segretario, di deliberazione del Consorzio da adottarsi, a norma dello statuto, in conformità dell'unito schema, munita del certificato di eseguita pubblicazione senza ricorsi, ai sensi di legge, del cenno della approvazione dell'autorità tutoria, nonché dell'attestazione del Segretario che l'atto sia divenuto esecutivo a tutti gli effetti;

2) statuto del Consorzio, munito dell'attestazione del Segretario che è quello vigente;

3) dichiarazione del Segretario attestante:

   a) che il Consorzio con sede in .... venne costituito il ....;

   b) che il Consorzio ha iscritto nel bilancio in corso contributi consorziali per £ .... delle quali, detratte £ .... per vincoli su di essi costituiti ed in corso di perfezionamento, rimane una disponibilità di £ ....;

   c) che il servizio di riscossione dei contributi consorziali è affidato a .... in base a contratto in data ....;

4) copia del decreto concessivo del contributo con il quale sono state approvate le opere da finanziare ed è stata determinata la quota di spesa a carico del Consorzio;

5) atto di delega da compilarsi su uno dei moduli allegati per .... rate di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate dei contributi consorziali.

   L'atto stesso dovrà essere sottoscritto dal Presidente del Consorzio e dal Tesoriere-esattore.

Mod. II - 01 - 324 1/96

SCHEMA DI DELIBERAZIONE
per l'assunzione di un mutuo per opere di bonifica

omissis

DELIBERA

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di £ .... da servire a copertura della quota di spettanza della proprietà interessata ai lavori di ....;

2) di restituire il mutuo suddetto in .... semestralità comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione del mutuo stesso e sotto l'osservanza delle disposizioni tutte che regolano la concessione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti;

3) di obbligarsi ad imporre ed applicare irrevocabilmente a carico della proprietà per tutta la durata del mutuo un importo annuo di contributo da riscuotere con le forme, norme e privilegi di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, corrispondente all'ammontare di ciascuna rata di ammortamento, importo che sarà iscritto annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci per tutta la durata del mutuo, con riferimento alla presente deliberazione, contrapponendo nella parte passiva dei bilanci stessi e per lo stesso periodo, la rata di cui il Consorzio è debitore per il rimborso del prestito;

4) di obbligarsi a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del mutuo la rata che verra determinata secondo le modalità che saranno previste dall'Amministrazione suddetta;

5) di garantire il regolare pagamento della rata di ammortamento mediante rilascio - pro solvendo e non pro soluto - di delegazioni su detto contributo accettato dall'Esattore-tesoriere con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con la comminatoria dell'indennità di mora, nella misura e per il tempo necessari all'ammortamento del mutuo e con la decorrenza che indicherà l'Amministrazione mutuante;

6) di surrogare fin d'ora per ogni evenienza, in caso di mancato adempimento agli impegni di cui sopra, l'Istituto finanziatore, per la riscossione del suo credito, diritti del Consorzio mutuatario a termini del combinato disposto dagli articoli 21 e 74 del R.D. 13/2/1993 n. 215 sulla bonifica integrale, con facoltà di esperire al riguardo le relative pratiche ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali che disciplinano la materia, inteso che ogni spesa relativa dovrà rimanere a carico del Consorzio;

7) di corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, con tutte le sue attività di entrate, quanto questa non potesse eventualmente, conseguire per mezzo dell'atto di delega concernente l'ammortamento del mutuo di cui sopra;

8) di dover intendere il Consorzio, agli effetti del mutuo in parola, duraturo, sia pure come Consorzio stralciario e liquidatore fino a quando sarà esaurito l'ammortamento del prestito;

9) di garantire inoltre il mutuo predetto con tutto il territorio consorziale e con l'obbligazione solidale ed indivisibile, qualunque sia la divisione interna della Azienda ed il suo sistema di gestione.

Mod. II - 01 - 325 1/96

Pos. ....
della Cassa DD.PP.

Contributi consortili

DELEGA DI PAGAMENTO
(in bollo)

Il sottoscritto (1) del

VISTA la deliberazione in data n. divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa all'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di £ per ....,

VISTO che il detto mutuo è da estinguersi in (2) anni con il pagamento delle rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, di £ (3) ....,

VISTO che tali rate sono garantite, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1/3/1992, coi proventi dei contributi consorziali;

VISTO che con la suddetta deliberazione si è preso atto di garantire il regolare pagamento delle rate di ammortamento mediante rilascio - pro solvendo e non pro soluto - di delegazioni su detto contributo accettato dall'Esattore-tesoriere nella misura e per il tempo necessari all'ammortamento;

DELEGA

l'Esattore-tesoriere (4) dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (5) al alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla sezione di Tesoreria provinciale la somma di £ (6)

(lire ....) della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) lì

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO **L'ESATTORE TESORIERE**

NOTE A TERGO

NOTE

1) Il Presidente;

2) Numero degli anni di ammortamento;

3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento;

4) L'Istituto di credito o la persona, se privato;

5) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;

6) Ammontare della rata semestrale;

7) Luogo e data dell'emissione della delega.

PARTE NONA

PRINCIPALI TESTI NORMATIVI

DECRETO MINISTRO TESORO 1.12.1995

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Visto il precedente decreto ministeriale Tesoro del 1.3.1992;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 27.4.1995, 6.7.1995 e 6.11.1995;

Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 16.11.1995;

DECRETA

(art. 1)

Oggetto dei mutui

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno sempre specifica destinazione e possono avere per oggetto:
   a) l'acquisizione di aree e la costruzione di opere pubbliche, da acquisire al patrimonio o al demanio dell'ente mutuatario salvo quanto previsto al quarto comma del successivo articolo 2;
   b) la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali dell'ente mutuatario, purché destinati ad uso pubblico;
   c) l'acquisizione di immobili, a condizione che siano già costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;
   d) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature dirette alla fruibilità dell'opera finanziata dalla Cassa;
   e) l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purché sia contestuale alla costruzione o all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa;
   f) l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'ente mutuatario;
   g) gli interventi compresi negli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
   h) altre finalità previste da norme statali e regionali.

(art. 2)

Limitazioni al finanziamento

1. Nell'importo da ammettere a mutuo potranno essere previste, in aggiunta a quelle dei lavori e delle forniture, esclusivamente spese per:
   a) l'acquisizione di aree;
   b) la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori;

c) le indagini geologiche, geognostiche e le valutazioni di impatto ambientale;

d) l'I.V.A.;

e) gli oneri derivanti dal rispetto degli obblighi di pubblicità prescritti dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

2. Il finanziamento della Cassa è precluso qualora i lavori siano stati appaltati, o gli acquisti ordinati, anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo.

3. Qualora l'ente mutuatario intenda alienare - o adibire a finalità non finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti - un immobile costruito o acquisito con mutuo dell'Istituto, deve preliminarmente provvedere all'estinzione del residuo debito.

4. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono essere destinate a servizi pubblici, il cui esercizio venga dato in concessione a terzi successivamente alla loro realizzazione.

(art. 3)

Importo dei mutui

1. L'importo dei mutui concedibili è determinato in corrispondenza:

a) per le opere: delle risultanze dei quadri economici dei progetti approvati e degli altri costi di cui al precedente art. 2;

b) per l'acquisizione di immobili: del valore riconosciuto dagli organi tecnici;

c) per l'acquisizione di automezzi, attrezzature e mobili: dei preventivi di spesa o dei prezzi di listino.

(art. 4)

Atti istruttori

1. Ai fini istruttori, ogni richiesta degli enti mutuatari dovrà essere corredata da dichiarazione del Segretario dell'ente o organo corrispondente, circa l'intervenuta approvazione del progetto, ove si tratti di opere, o della quantificazione del fabbisogno finanziario, negli altri casi.

2. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

3. Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli enti mutuatari dovranno produrre:

a) copia della deliberazione del Consiglio o organo corrispondente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, relativa all'assunzione del mutuo ed alla costituzione della garanzia;

b) atto di delega regolarmente notificato al tesoriere dell'ente o altro documento costitutivo della garanzia;

c) attestazioni e certificazioni riguardanti la procedibilità dell'operazione;

d) eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

(art. 5)

Pubblicità

1. Gli Enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

2. Analoga dicitura dovrà risultare nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa.

(art. 6)

Garanzie

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti:

a) per i soggetti pubblici: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari;

b) per i soggetti privati: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;

c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza e senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi di mora, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario.

2. E' consentito agli enti mutuatari di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui assunti da altri mutuatari della Cassa stessa.

3. Le delegazioni di pagamento sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto", pur rimanendo il tesoriere o il cassiere, in forza delle delegazioni notificate, costituito come debitore principale delle rate di ammortamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti.

(art. 7)

Contributi statali o regionali

1. La garanzia dei mutui da parte degli enti mutuatari può essere sostituita, in tutto o in parte, dalla cessione di contributi in semestralità o annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche.

2. I contributi possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

3. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo ai sensi dei precedenti commi.

4. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa depositi e prestiti potrà scontare le semestralità o annualità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore delle annualità stesse.

(art. 8)

Modalità d'ammortamento

1. I mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni, mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

2. Su richiesta degli enti mutuatari, l'ammortamento dei mutui può decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre.

3. Nel caso di concorso totale o parziale nell'ammortamento dei mutui da parte dello Stato o delle regioni, o per i mutui concessi agli stessi soggetti, la rata potrà essere annuale.

(art. 9)

Interessi attivi, passivi e recupero coattivo

1. Sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi, al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre successivo.

2. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti dagli enti mutuatari, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo, cui si riferiscono, ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, per un semestre, al medesimo tasso di concessione sulla somma dovuta.

3. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari.

4. Sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per qualsiasi causa, in caso di ritardo nel pagamento, devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, ad un tasso superiore di cinque punti percentuali a quello vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.

5. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa può estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

(art. 10)

Devoluzione

1. E' consentito l'utilizzo, in tutto o in parte, dei mutui concessi, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:

   a) si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto;

   b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;

   c) venga acquisita la dichiarazione del Segretario o organo corrispondente concernente la minore occorrenza finanziaria.

2. Non è consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione.

(art. 11)

Estinzione anticipata dei mutui

1. Al di fuori di quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 2, è in facoltà dell'ente mutuatario estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito.

(art. 12)

Concessione dei mutui

1. La concessione dei mutui viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

2. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

(art. 13)

Erogazione in conto mutui

1. I mutui sono somministrati, in una o più volte, in relazione alla spesa effettuata dai mutuatari, su specifica richiesta del legale rappresentante dell'ente, corredata dei documenti giustificativi, vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, per gli enti sprovvisti di tale ufficio, dal direttore dei lavori. Si prescinde dal visto ove non trattasi di esecuzione di lavori.

2. Per l'acquisizione di immobili e di aree, il documento giustificativo è costituito da copia autentica del contratto preliminare o definitivo di compravendita redatto in forma pubblica, corredata della dichiarazione dell'ufficio tecnico erariale o del capo dell'ufficio tecnico del mutuatario o, per gli enti sprovvisti di tale ufficio, da perizia giurata, attestante la congruità del valore del cespite. Nell'ipotesi del contratto preliminare, deve essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo. Qualora l'acquisizione delle aree avvenga mediante procedura di esproprio, dovrà essere trasmesso l'atto della competente autorità regionale o dell'autorità delegata che ordina il deposito o il pagamento dell'indennità, ovvero, l'atto di accordo bonario.

3. La Cassa depositi e prestiti può richiedere qualsiasi documento integrativo, diretto ad accertare la legittimità dell'erogazione.
4. E' in facoltà della Cassa sospendere ogni erogazione in conto mutuo, in caso di morosità.

(art. 14)

Responsabilità

1. Il rappresentante legale dell'ente mutuatario è personalmente responsabile nei confronti della Cassa depositi e prestiti, sia della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo, sia della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto.
2. Non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonché sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte dell'ente mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di somministrazione.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/83, gli atti compiuti in difformità sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.
4. Il visto di cui al primo comma del precedente art. 13, costituisce, nei confronti della Cassa, attestazione della corrispondenza degli atti vistati, limitatamente alla parte tecnica, alla documentazione a suo tempo trasmessa dall'ente mutuatario, per la concessione del relativo finanziamento.
5. Il rappresentante legale dell'ente è altresì tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicità di cui al precedente art. 5.

(art. 15)

Rinunce e revoche

1. Nel caso di rinuncia o revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa depositi e prestiti, verranno restituite all'ente mutuatario e agli eventuali enti contributori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata inoltrata la rinuncia o comminata la revoca del mutuo.

(art. 16)

Norme sostitutive

1. Le norme contenute nel presente decreto modificano ed integrano quelle del capo secondo del Titolo quarto del Libro secondo del Testo Unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni; della sezione seconda del Titolo primo del Libro secondo del relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, ad eccezione degli articoli 149, 173, 174, nonché il Decreto ministeriale Tesoro 1.3.1992.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

R.D. 2/1/1913, n. 453
(art. 69)

Enti mutuatari

I fondi comuni affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impegnati su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con l'assenso del Ministro del Tesoro:

a) in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario.

Legge 22/12/1984, n. 887
(art. 6- 34° comma)

Al primo comma, lettera a), dell'articolo 68 del R.D. 2/1/1913, n. 453, modificato dall'art. 1 della legge 15/4/1965, n. 344, dopo la parola "loro consorzi", sono aggiunte le seguenti: "comunità montane".

Legge 9/8/1986, n. 488
(art. 9 bis)

Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del Consiglio o dell'Assemblea dell'Ente proprietario, e le Società per Azioni a prevalente capitale di Enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli Istituti di previdenza e con gli altri Istituti di credito che concedono mutui agli altri Enti locali.

Legge 29/10/1987, n. 440
(art. 10 - 6° comma)

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Consorzi composti da Enti locali e da altri Enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

Legge 8/6/1990, n. 142
(art. 55 - 5° comma)

Nullità degli atti senza copertura finanziaria

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

D. L.vo 77/95
(art. 35)

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

Principi contabili di gestione

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni.
5. Agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 36, è fatto divieto di

assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Legge 142/1990
(art. 32)
Competenze dei consigli

Competenze organi

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(art. 35)
Competenze delle giunte

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Decreto L.vo n. 77/95

Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari

(art. 43)

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui, alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato articolo 46.

3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.

Approvazione bilancio di previsione e modifica programma delle OO.PP.

(art. 45)

1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
   a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
   b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

(art. 46)

Limite di indebitamento per gli Enti

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45, l'ente locale può deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

(art. 48)

Delegazione di pagamento

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale.

(art. 62)

Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

(art. 49)

Fideiussione

1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamente da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.
2. La garanzia fideiussoria può essere inoltrata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi del comma 3, lettera e), dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 46 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

Legge 22/12/1984, n.887
(art.6 - 13° comma)

Consorzi obbligatori nei bacini imbriferi

I Consorzi di Comuni, costituiti a norma della legge 27 dicembre 1953, n.959, sono autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti ai Consorzi medesimi dei sovracanoni previsti dalla citata legge n.959/53.

D.Lvo n. 77/95
(art. 46)

(.......)

Decorrenza ammortamento

b) La decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.

D.M. 30/12/1986

Tasso Cassa DD.PP.

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 9 per cento in ragione di anno.

Legge n. 109/94
(art. 26)

Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10% dell'importo stesso, che gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

1. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (65), è abrogato.

2. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile (66).

(art. 27)

Direzione lavori

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possono espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. L'attività di direzione dei lavori, essa affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

   a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (68);

   b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 5;

   c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

96A0188

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651321) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 12.000